SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del demanio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2003-2004 di cui all'art. 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita».

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Accordo sul programma innovativo in ambito urbano, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001.

DELIBERAZIONE 26 novembre 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private.

DELIBERAZIONE 26 novembre 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Lineeguida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi».

Da 03A13285 a 03A13289

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. **345.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, nonché al decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 434.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è sostituito dal seguente:

«2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.».

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresì, disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di trasferimento del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali funzioni per un periodo di cinque anni.

2. Il periodo quinquennale di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Gli articoli 12, commi 11 e 12, secondo e terzo periodo, 27 e 35, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, nonché l'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1983, n. 91.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è citato nella nota al titolo.

— Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1996.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9. — 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto.

4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.».

— L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è citato nelle note all'art. 3.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, come sostituito dagli articoli 1 e 3 del presente decreto, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine e ne determina la consistenza organica.

2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonché ai ruoli del personale docente della seconda lingua è richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto.

3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle località ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle località stesse è riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle località predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta.

4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole.

6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione.

7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potestà legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una più efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 9.

9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresì, disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'art. 14 e seguenti della medesima legge.

10. In caso di trasferimento del personale di cui all'art. 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9.

11. *(Comma abrogato).*

12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale è adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

19. A far data dal 1° gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 1.

— Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 35. — 1. In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.

2. L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito — salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato — per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

3. *(Comma abrogato).*

— Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è citato nelle note alle premesse.

03G0374

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. **346.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nonché al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la Provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonché i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.».

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, dopo le parole: «con propria legge» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1».

3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Al fine di assicurare la reciproca informazione sulle attività di competenza rispettivamente della provincia autonoma di Trento e dell'Amministrazione statale, a supporto delle forme di coordinamento previste dal presente decreto tra gli organi competenti della Provincia stessa e quelli dello Stato, il dirigente preposto alla struttura provinciale competente in materia di istruzione ha titolo a partecipare alla Conferenza permanente dei dirigenti generali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.».

4. L'articolo 2, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e gli articoli 9, 21, comma 4, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre, n. 219.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è citato nella nota al titolo.

— Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1996.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dai commi 1 e 4 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante — ispettivo, direttivo e docente — delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.

2. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.

3. La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonché per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica nonché per una più efficace organizzazione della scuola.

4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresì un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione, il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, è computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono altresì disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, la provincia autonoma di Trento definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalità per la mobilità del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia può indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'art. 14 e seguenti della medesima legge.

5. In caso di trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali, nonché i contratti di lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale con l'amministrazione statale competente. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parità di trattamento con il personale già in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4.

6. *(Comma abrogato).*

7. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato.

8. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, è a carico del bilancio della provincia.

9. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

10. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 può essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.

11. Per le finalità di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

12. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.

13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1° settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, è inquadrato, con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

15. Dalla data del 1° gennaio 1996 e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo è messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale, con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, degli oneri complessivamente sostenuti dal 1° gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque titolo.

16. A far data dal 1° settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi

per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sarà utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli già banditi alla medesima data, all'atto della nomina è iscritto nei ruoli di cui al comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle Forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) (lettera abrogata dall'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59);

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente,

amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192; gli articoli 14 e seguenti della stessa legge appartengono al capo IV concernente la «Semplificazione dell'azione amministrativa».

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, è comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge, *ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla provincia, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.*

3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, è il seguente:

«Art. 7 *(Conferenza permanente dei dirigenti generali)*. — 1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici periferici si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici. La Conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.».

03G0375

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Avellino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Avellino ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Di Nunno;

Considerato che, in data 10 ottobre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avellino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Sbrescia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Avellino è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Di Nunno.

Il citato amministratore, in data 10 ottobre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 115/13-1/ Area II del 31 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avellino ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Sbrescia.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13932

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Colleferro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Colleferro (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colleferro (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Riccio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Colleferro (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 ottobre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraci-

tato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 33163/2467/01 del 3 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colleferro (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Riccio.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13934

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Luzzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Luzzi (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 ottobre 2003, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 584/2.70.1/Area II EE.LL. del 20 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Vercillo.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Pannarano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pannarano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pannarano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pannarano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 novembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2146/Gab.13.47.l del 10 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pannarano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13933

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2003.

Istituzione della «Giornata nazionale dello sport».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e in particolare l'art. 2 che affida, tra l'altro, al Coni la cura dell'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che attribuisce ai comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di «promozione di attività ricreative e sportive»;

Visto l'art. 3 dello statuto del Coni approvato il 28 dicembre 2000, secondo cui il Coni promuove la massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

Vista la richiesta del Comitato olimpico nazionale italiano di istituire una giornata nazionale dello sport, da celebrare annualmente in tutti i comuni d'Italia;

Considerato che all'iniziativa del Coni hanno aderito, oltre alle diverse componenti dell'organizzazione sportiva, l'Anci, l'Upi e il Coordinamento degli assessorati regionali allo sport;

Considerato che lo sport, per i valori in esso insiti, ha assunto nella società contemporanea un ruolo di grande rilevanza, in quanto fondamentale strumento di tutela della salute e di sviluppo delle capacità fisiche delle generazioni presenti e future e di integrazione sociale;

Considerato che la «Carta europea dello sport per tutti», adottata dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 1976, nella quale sono compendiati i principi che debbono presiedere alle azioni concrete degli Stati membri per una politica di sport per tutti, afferma che «chiunque ha il diritto di praticare lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano»;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 291/2003/CE del 6 febbraio 2003, che designa il 2004 quale «Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport»;

Ritenuta l'opportunità di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da concentrare annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione e sensibilizzazione sul tema dello sport quale fondamentale fattore di formazione e sviluppo armonioso della personalità dell'individuo, nonché di promozione sociale e culturale della comunità;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

È istituita la «Giornata nazionale dello sport» che si terrà la prima domenica di giugno di ogni anno. In tale giornata il Coni e le altre amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 210

03A13931

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Schuck Anja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Schuck Anja, nata il 29 giugno 1971 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» — rilasciatole in data 3 giugno 1999 dalla «Kammergerichts» di Berlino — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Rechtsloissenschaften» conseguito presso la «Freie Universitat» di Berlino il 28 marzo 1996;

Considerato altresì che è stata iscritta alla «Rechtsanwaltskammer» di Berlino fino al 15 dicembre 1999;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Schuck Anja, nata il 29 giugno 1971 a Berlino (Germania), cittadina tedesca, sono riconosciuti il titolo professionale di «Rechtsanwaltin» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A13857

DECRETO 10 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Cloer Andreas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbei-

ter», rilasciato nel luglio 2000 dall'Università Tecnica Dortmund ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Sozialarbeiter (FH)» conseguito nel settembre 1997 presso l'Università Tecnica di Dortmund;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato *A*;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cloer Andreas, nato a Herne (Germania) il 25 luglio 1970, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Metodologia e modelli del servizio sociale per interventi complessi; 2) Metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 3) Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A13858

DECRETO 10 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Nogueira de Campos Claudia Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nogueira de Campos Claudia Maria nata a Vila Nova De Famalicao (Portogallo) il 26 settembre 1976, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Licenciada em Servico social», rilasciato nell'ottobre 1998 dall'«Instituto Superior Bissaya Barreto» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di «assistente sociale»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 29 maggio 2002, del 2 ottobre 2003 e del 30 ottobre 2003;

Visti i pareri scritti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato *A*;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nogueira de Campos Claudia Maria, nata a Vila Nova De Famalicao (Portogallo) il 26 settembre 1976, cittadina portoghese, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servi-

zio sociale. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Metodologia e modelli del servizio sociale per interventi complessi; 2) Metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione; 3) Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A13859

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Vallhonrat Matalonga Rosa Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vallhonrat Matalonga Rosa Maria, nata il 22 febbraio 1967 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale spagnolo di «chimico» di cui è in possesso dal 1° gennaio 2003, come attestato dal certificato di iscrizione al Collegi Oficial de Quìmics de Catalunya», ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «chimico»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Quimica» conseguito presso la «Universidad Ramnon Llull» e rilasciato in data 21 dicembre 1994;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla sig.ra Vallhonrat Matalonga, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 2 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Vallhonrat Matalonga Rosa Maria, nata il 22 febbraio 1967 a Terrassa (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13861

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Vidal Myriam di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vidal Myriam, nata a Belley (Francia) il 4 ottobre 1962, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psycologue» ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome de Maitrise de Psychologie» conseguito presso l'Université de Toulouse Le Miral» nell'anno accademico 2001 e rilasciato il 30 novembre 2001 e del «Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées»

(D.E.S.S.) in «Psychologie de la Sante» conseguito presso l'«Université de Toulouse Le Miral» nell'anno accademico 2002 e rilasciato il 15 novembre 2002;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S., su indicato, o del D.E.A (Diplome d'Etudes Approfondies);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 2 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Vidal Myriam, nata a Belley (Francia) il 4 ottobre 1962, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13862

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Vasconcelos Ferreira De Martins Ana Mafalda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vasconcelos Ferreira De Martins Ana Mafalda, nata a Lisbona (Portogallo) il 9 settembre 1957, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «psicologo» conseguito in Portogallo ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciatura em Psicologia» conseguito presso l'«Universidade de Lisboa» in data 8 agosto 1986;

Preso atto che la stessa risulta iscritta presso il Ministerio de Emprego e da Seguranca Social con il numero di licenza professionale 17/23837/1743;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Vasconcelos Ferreira De Martins Ana Mafalda, nata a Lisbona (Portogallo) il 9 settembre 1957, cittadina portoghese, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13863

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Martinez Rodriguez Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Martinez Rodriguez Elena, nata a Madrid (Spagna) il 5 marzo 1972, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologìa» rilasciato dalla «Universidad Complutense de Madrid» in data 29 settembre 1995;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio dos Psicologos» di Madrid a partire dal 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicologo» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Martinez Rodriguez Elena, nata a Madrid (Spagna) il 5 marzo 1972, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: *a)* psicologia clinica.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichirazione di disponibilità dello psicologo tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.

03A13864

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Tscherkasow Nicolas Armando di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Tscherkasow Nicolas Armando, nato il 28 giugno 1976 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» di cui è in possesso dal 21 maggio 2001, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Economicas» di Cordoba (Argentina), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Contador Pùblico» conseguito presso la «Universidad Nacional de Còrdoba» il 13 marzo 2001 e rilasciato il 17 agosto 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tscherkasow Nicolas Armando, nato il 28 giugno 1976 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto fallimentare; 3) diritto tributario; 4) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A13865

DECRETO 12 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bandele Andrea Bettina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bandele Andrea Bettina, nata il 25 giugno 1970 a Furth (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» — rilasciatole in data 6 dicembre 2001 dalla «Rechtsanwaltskammer» di Norimberga — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Erste Juristische Staatsprufung» rilasciato dal Ministero Bavarese della giustizia il 15 luglio 1997;

Considerato che ha conseguito il titolo professionale di «Zweite Juristische Staatsprufung» rilasciato dal Ministero Bavarese della giustizia il 21 maggio 2001;

Visti gli esami sostenuti presso l'Università degli studi di Torino;

Vista l'iscrizione della richiedente, a decorrere da aprile 2002, alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di Torino, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria n. 98/5/CE;

Considerato comunque che permangono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bandele Andrea Bettina, nata il 25 giugno 1970 a Furth (Germania), cittadina tedesca, sono riconosciuti il titolo professionale di «Rechtsanwaltin» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale composta da: 1) ordinamento e deontologia professionale; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile; 3) la discussione di un caso pratico su procedura penale; 4) diritto civile o diritto penale a scelta del candidato; 5) diritto amministrativo processuale.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissan-

done il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A13860

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2003.

Autorizzazione concessa all'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata in blocco taluni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali a riconoscere di proprietà dello Stato beni degli enti pubblici non territoriali nonché beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato prevedendone l'alienazione anche con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 29 del medesimo provvedimento i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio;

Visto l'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 269/2003 che autorizza l'Agenzia del demanio, in base a decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46181 del 1° dicembre 2003 emanato in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 41-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge n. 269/2003 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con il quale sono stati dichiarati di proprietà dello Stato i beni immobili non strumentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n. 46321 del 2 dicembre 2003 con il quale è stata effettuata la ricognizione di ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Vista la lettera n. 46290 del 2 dicembre 2003 con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della verifica di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e ai sensi della normativa vigente;

Vista la manifestazione di interesse avanzata, con nota n. 12071 del 5 dicembre 2003, dalla Società Fintecna S.p.a., di acquisto in blocco degli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto;

Ritenuto opportuno procedere relativamente agli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto ai sensi del citato decreto-legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 41-*bis*, commi 6 e 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata in blocco i beni immobili di proprietà dello Stato elencati negli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Gli immobili di cui all'art. 1 saranno alienati a trattativa privata in base ai valori di mercato in favore della Società Fintecna - finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a., con sede in Roma.

Art. 3.

La vendita è subordinata all'esito della verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 4.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 106

ALLEGATO *A*

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Abruzzo	Chieti	Lanciano	Via dei Frentani, 29/30	1281	29	Magazzino Capannone	140	T	33	25	443	1
Abruzzo	Pescara	Pescara	Via Rigopiano, 36	1279	34	Terreno	8.284		15961	19	1418	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	735	156	Terreno	12.980		1450	21	83	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	889	156	Terreno	54.020		1450	21	89	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	890	156	Terreno	840		1450	21	144	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	891	156	Terreno	610		1450	21	146	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	892	156	Terreno	420		1450	21	148	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	893	156	Terreno	610		1450	21	175	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	939	156	Terreno	560		1450	20	72	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1294	156	Terreno	5.762		1450	20	9	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1295	156	Terreno	9.160		1450	21	44	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	2215	156	Terreno	49.395		1450	21	90	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1296	157	Terreno	18.030		1450	20	23	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1297	158	Terreno	2.100		1450	20	40	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1298	159	Terreno	1.100		1450	20	52	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	940	160	Terreno	5.280		1450	21	81	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1299	160	Terreno	2.180		1450	21	76	
Calabria	Cosenza	Lungro	Ex Miniera S. Leonardo	1300	161	Terreno	190		1450	21	145	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 8	143	162	Locale ad uso comm.le	131	T	1450	11	455	3
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	144	162	Alloggio	78	T	1450	11	456	2
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	145	162	Alloggio	61	S	1450	11	456	4
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	146	162	Alloggio	96	1	1450	11	456	3
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	147	162	Alloggio	74	1	1450	11	456	5
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 16	148	162	Alloggio	78	T	1450	11	456	1
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 24	149	162	Autorimessa posto auto	25	T	1450	11	872	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia	1328	162	Orto	681		1450	11	457-A	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 8	1329	162	Alloggio	200	S-T-1	1450	11	455	1-2-4
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia, 8	1332	162	Autorimessa posto auto	25	T	1450	11	872	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia	1415	162	Terreno	40		1450	11	455	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia,16	1416	162	Terreno	590		1450	11	456	
Calabria	Cosenza	Lungro	Via Abbadia,16	2218	162	Parti comuni	12		1450	11	456	
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 6	363	92	Alloggio	96	1	7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio, 9	378	92	Alloggio	33	1	7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 16	394	92	Locale ad uso comm.le	24		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio, 9	396	92	Alloggio	220	1	7675	40	670	3
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio	397	92	Autorimessa posto auto	18		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio	398	92	Autorimessa posto auto	18		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via XXV Luglio, 9	400	92	Alloggio	151	1	7675	40	670	2
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 6	402	92	Locale ad uso comm.le	703		7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via L. Bianchi, 6	404	92	Alloggio	110	1	7675	40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	374	95	Alloggio	61	1		40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	375	95	Alloggio	155	1		40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	376	95	Alloggio	92	1		40		

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	401	95	Locale ad uso comm.le	276	T		40		
Campania	Benevento	Benevento	Via F. Paga, 49/A	2629	95	Vano scala	48	T		40		
Campania	Benevento	Benevento	Piazza Cardinal Pacca	383	96	Terreno	4.630					
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	Via Bonito	2445	259	Opificio	2.242					
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	Via Bonito	373	260	Opificio	2.483					
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	361	98	Alloggio	115	R	196	Bar 6	248	4
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	362	98	Alloggio	138	R	196	Bar 6	248	5
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	364	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	27
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	365	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	26
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	366	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	19
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	367	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	25
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	368	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	23
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	369	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	22
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	370	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	21
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	371	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	20
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	372	98	Autorimessa posto auto	14	T	196	Bar 6	248	18
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	385	98	Alloggio	144	1	196	Bar 6	248	10
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	386	98	Alloggio	133	1	196	Bar 6	248	11
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	388	98	Alloggio	128	1	196	Bar 6	248	9
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	389	98	Alloggio	96	T	196	Bar 6	248	13
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	403	98	Alloggio	131	1	196	Bar 6	248	7
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	405	98	Alloggio	114	R	196	Bar 6	248	6
Campania	Napoli	Napoli	Via G. Ferraris, 235	1453	98	Terreno	8.253			Bar 6		
Campania	Napoli	Napoli		1455	98	Campo sportivo	6.500			Bar 6		
Campania	Napoli	Napoli	Via E. Gianturco, 96	1456	98	Ufficio	424	R		Bar 6	248	14
Campania	Napoli	Napoli	Via E. Gianturco, 96	1457	98	Locali tecnici	50	T		Bar 6	248	28
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	409	127	Alloggio	131	1	598	23	353	14
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 169	411	127	Locale ad uso comm.le	112	T	598	23	353	17
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	412	127	Locale ad uso comm.le	284	T	598	23	353	18
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	416	127	Alloggio	131	1	598	23	353	16
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	417	127	Alloggio	168	1	598	23	353	13
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	418	127	Alloggio	189	1	598	23	353	12
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	419	127	Alloggio	146	1	598	23	353	15
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	421	127	Autorimessa posto auto	15	T	598	23	353	20

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	432	127	Autorimessa posto auto	14	T	598	23	353	19
Campania	Salerno	Scafati	Via Nazionale, 171	1470	127	Terreno	299		598	23	353	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 92	414	128	Ufficio	2.450					
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 92	415	128	Cabina elettrica	12					
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	422	128	Alloggio	91	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	423	128	Alloggio	92	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	424	128	Alloggio	96	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	425	128	Alloggio	140	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	426	128	Alloggio	200	1	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	427	128	Alloggio	151	1	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	428	128	Alloggio	84	R	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello, 96	433	128	Autorimessa posto auto	30	T	598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1464	128	Locale ad uso comm.le	584		598	25	673	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1465	128	Locale ad uso comm.le	1.881		598	25		
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1466	128	Locale ad uso comm.le	1.030		598	25		
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1467	128	Magazzino Capannone	8.067		598	25		
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	410	128	Terreno	492			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	413	128	Terreno	296			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	420	128	Terreno	278			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	429	128	Terreno	369			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	430	128	Terreno	486			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	431	128	Terreno	568					
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	434	128	Terreno	551			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	435	128	Terreno	583			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	436	128	Terreno	517			25	296	
Campania	Salerno	Scafati	Via P. Vitiello	1469	128	Terreno	=					
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	291	10	Locale ad uso comm.le	212	T-S1	196	80	86	28
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	292	10	Alloggio	120	1-S1	196	80	86	5
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	293	10	Alloggio	148	1-s1	196	80	86	7
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	294	10	Alloggio	115	1-S1	196	80	86	6
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Via della Manifattura, 7	304	10	Alloggio	143	T	196	80	86	4
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	via della Manifattura, 7	1358	10	Terreno	292		196	80	86	
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	via Stalingrado,87	1359	10	Scuola Asilo nido	588	T	196	80	239	
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	via Stalingrado, 87	1360	10	Terreno	1.990		196	80	239	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia		2306	174	Terreno	4.730		13191	33	1	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia		2308	174	Terreno	6.772		13191	33	324	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	2355	177	Terreno	490		1008461	15 e 17	367/A e 31/1-2-3-4-5	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	436	177	Alloggio	117	1	42	17	153 e 305	5 e 3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	497	177	Autorimessa posto auto	17		42	17	305	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	553	177	Alloggio	103	1	42	17	153 e 305	3 e 2

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	554	177	Alloggio	111	1	42	17	153 e 305	4 e 4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	567	177	Alloggio	73	T	42	17	305	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Viale 2 giugno, 118	568	177	Alloggio	41	T	42	17	306	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	570	177	Terreno	190			17		
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	571	177	Terreno	3.241		6205	17	245	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	580	177	Terreno	3.160		42	15	305	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Viale 2 Giugno, 118/A. Località Canalino	584	177	Terreno	5.203		1008461	17	31	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Località Canalino	590	177	Terreno	1.000		6879	17	361	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via 2 giugno, 118	608	177	Alloggio	132	T	42	17	152	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	499	178	Terreno	4.465		13191	34	5	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	574	178	Terreno	24		4514	34	1144	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2366	178	Terreno	10		4514	34	1742	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2367	178	Terreno	570		13191	34	26	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2368	178	Terreno	1.944		13191	34	615	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2369	178	Terreno	455		13191	34	616	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Ospedale	2370	178	Terreno	1.321		13191	34	617	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	441	179	Alloggio	36	1-s.tetto	42	34	38	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	484	179	Alloggio	60	1-s.tetto	42	34	38	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	544	179	Alloggio	86	T-s.tetto	42	34	38	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 23	545	179	Alloggio	63	T-s.tetto	42	34	38	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	466	180	Alloggio	110	2-T-s.tetto	42	34	352	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	467	180	Alloggio	96	1-T-s.tetto	42	34	352	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	468	180	Alloggio	96	1-T-s.tetto	42	34	352	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	469	180	Alloggio	106	1-T-s.tetto	42	34	352	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	470	180	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	352	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	471	180	Alloggio	103	2-T-s.tetto	42	34	352	21
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	472	180	Alloggio	117	1-T-s.tetto	42	34	352	19
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	473	180	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	352	17
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 28	474	180	Alloggio	120	2-T-s.tetto	42	34	352	30
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	481	180	Alloggio	93	2-T-s.tetto	42	34	352	16
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	486	180	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	352	32
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	487	180	Alloggio	89	2-T-s.tetto	42	34	352	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	488	180	Alloggio	64	2-T-s.tetto	42	34	352	23
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 28	489	180	Alloggio	41	2-s.tetto	42	34	352	22
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 28	490	180	Alloggio	33	1-T	42	34	352	26

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 20/A	561	180	Locale ad uso comm.le	49	T	42	34	785	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 24	611	180	Alloggio	43	1-s.tetto	42	34	352	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 22	612	180	Alloggio	107	2-T-s.tetto	42	34	352	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 26	614	180	Alloggio	78	2-s.tetto	42	34	352	24
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 20/22/24/26/28	2372	180	Terreno	1.215		42	34	352	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	475	181	Alloggio	83	2-T-s.tetto	42	34	360 e 787	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	476	181	Alloggio	143	1-T-s.tetto	42	34	360	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21/23/25/27	477	181	Terreno	1.172		42	34	360	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	478	181	Alloggio	89	1-T-s.tetto	42	34	360	11
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	479	181	Alloggio	89	2-T-s.tetto	42	34	360	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	480	181	Alloggio	90	1-T-s.tetto	42	34	360	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 27	482	181	Alloggio	96	2-T-s.tetto	42	34	360	30
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	491	181	Alloggio	64	2-T-s.tetto	42	34	360	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	492	181	Alloggio	31	2-T	42	34	360	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	493	181	Alloggio	39	2-s.tetto	42	34	360	14
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 25	494	181	Alloggio	78	2-T-s.tetto	42	34	360	37
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 21	495	181	Alloggio	138	1-T-s.tetto	42	34	360	34
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via A. Saffi, 21	496	181	Alloggio	134	2-T-s.tetto	42	34	360	33
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 23	498	181	Alloggio	44	1-s.tetto	42	34	360	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 25	500	181	Alloggio	52	1-T-s.tetto	42	34	360	38
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi, 27	501	181	Alloggio	31	2-T	42	34	360	29
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Borgo Saffi	572	181	Terreno	212		42	34	360	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Saffi	613	181	Autorimessa posto auto	47	T	42	34	788	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Evangelisti, 2	1301	182	Locale ad uso comm.le	525	T	42	34	243	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 38	442	184	Autorimessa posto auto	17	T	42	34	182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	536	184	Autorimessa posto auto	17		42	34	182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	551	184	Alloggio	128	T-s.tetto	42	34	1287	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	552	184	Alloggio	118	1-s.tetto	42	34	1287	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	558	184	Autorimessa posto auto	24	T	42	34	182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	559	184	Autorimessa posto auto	14	T	42	34		
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	562	184	Autorimessa posto auto	14	T	42	34		
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	578	184	Ufficio	72	T	42	34	181 e 182	1 - 1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	602	184	Alloggio	110	S-T	42	34	181	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	618	184	Alloggio	388	S-1-s.tetto	42	34	181	4

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Corso Mazzini, 41	1302	184	Terreno	472		42	34	181 e 182	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 97	454	185	Alloggio	138	S-T-s.tetto	42	34	230	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 97	592	185	Terreno	31		42	34	230	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 23	483	186	Alloggio	205	1-s.tetto	42	34	241	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 23	485	186	Alloggio	102	1-T-s.tetto	42	34	241	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 25	523	186	Alloggio	48	1-T-s.tetto	42	34	241	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 25	524	186	Alloggio	67	1-s.tetto	42	34	241	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 25	525	186	Alloggio	165	1-T-s.tetto	42	34	241	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 91	526	186	Alloggio	22	T	42	34	235	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via dei Mille, 23	601	186	Terreno	139		42	34	232, 237	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 91	617	186	Alloggio	93	T	42	34	235	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 77	453	187	Alloggio	111	S-1-s.tetto	42	34	203	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	527	187	Alloggio	81	S-1-s.tetto	42	34	204	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 81	528	187	Alloggio	102	T	42	34	204	13
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 79	529	187	Alloggio	44	T	42	34	203	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 79	530	187	Alloggio	110	S-T-s.tetto	42	34	204	14
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 69	531	187	Alloggio	88	S-T-s.tetto	42	34	196	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 69	532	187	Alloggio	93	1-s.tetto	42	34	196	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre	616	187	Terreno	311		42	34	190 197 198	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 61	456	188	Alloggio	82	1	42	34	141	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 59	533	188	Alloggio	65	T	42	34	141	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 61	534	188	Alloggio	94	T	42	34	141 e 142	3-2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via xx Settembre,59/61	2373	188	Terreno	38		42	34	141	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Piazza Pisacane	556	189	Locale ad uso comm.le	10	T	42	34	139	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 121	557	189	Locale ad uso comm.le	9	T	42	34	139	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione/P.Pisacane	586	189	Terreno	37		42	34	139	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Circonvallazione, 132	595	189	Locale ad uso comm.le	77	T	42	34	139	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 27	535	190	Alloggio	128	S-T-s.tetto	42	34	129	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 27	538	190	Alloggio	80	T-s.tetto	42	34	129	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 27	2374	190	Terreno	16		42	34	128	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	457	191	Alloggio	100	S-T-s.tetto	42	34	76	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	458	191	Alloggio	131	1-s.tetto	42	34	76	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	459	191	Alloggio	117	S-1-s.tetto	42	34	76 119	4 2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	460	191	Alloggio	85	1-s.tetto	42	34	76 119	5 3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 13	461	191	Alloggio	137	S-T-s.tetto	42	34	74	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 15	462	191	Alloggio	119	S-1-s.tetto	42	34	74	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 13	463	191	Alloggio	120	1-int.-s.tetto	42	34	74	6

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	464	191	Alloggio	124	1-int.-s.tetto	42	34	74	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	465	191	Alloggio	142	1-int.-s.tetto	42	34	74	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 17	537	191	Alloggio	116	S-T-s.tetto	42	34	76	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	539	191	Alloggio	49	S-T	42	34	74	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	540	191	Alloggio	114	S-T-s.tetto	42	34	74	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 9	541	191	Alloggio	113	S-T-s.tetto	42	34	74	18
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 11	542	191	Alloggio	67	T-s.tetto	42	34	74	15
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 9	543	191	Alloggio	115	S-T-s.tetto	42	34	74	19
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 9/11/13/15/17	2375	191	Terreno	116		42	34	74	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 201	443	192	Alloggio	112	S-T-s.tetto	42	34	66	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 201	444	192	Alloggio	139	1-int.-s.tetto	42	34	66	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 197	445	192	Alloggio	109	S-1	42	34	66	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 197	446	192	Alloggio	133	S-T-s.tetto	42	34	66	15
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 197	447	192	Alloggio	116	S-T-s.tetto	42	34	66	9
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 196	448	192	Alloggio	118	1-int.-s.tetto	42	34	66	14
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 195	449	192	Alloggio	118	S-T-s.tetto	42	34	66	13
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	450	192	Alloggio	105	1-T-s.tetto	42	34	60	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	451	192	Alloggio	137	1-T-s.tetto	42	34	60	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 199	455	192	Alloggio	116	S-T-s.tetto	42	34	66	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 199	502	192	Alloggio	71	1-s.tetto	42	34	66	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	503	192	Alloggio	60	T	42	34	60	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	504	192	Alloggio	51	S-T	42	34	60	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	505	192	Alloggio	132	1-int.-s.tetto	42	34	60	7
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	506	192	Alloggio	84	1-int.-s.tetto	42	34	60	11
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 191	511	192	Alloggio	78	1-s.tetto	42	34	60	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 201	593	192	Alloggio	93	T-s.tetto	42	34	66	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre	2376	192	Terreno	115		42	34	60	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 181	507	193	Alloggio	126	S-T-s.tetto	42	34	80	3
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 183	508	193	Alloggio	64	S-T-s.tetto	42	34	78	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 185	509	193	Alloggio	42	S-T	42	34	78	10
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 181	510	193	Alloggio	84	S-T-s.tetto	42	34	80	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 185	512	193	Alloggio	85	1-int.-s.tetto	42	34	78	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 187	513	193	Alloggio	108	1-T-s.tetto	42	34	78	12
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre,181/183/185/187	2377	193	Terreno	138		42	34	78	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 135	452	194	Alloggio	96	S-T-s.tetto	42	34	154	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 141	514	194	Alloggio	90	S-T-s.tetto	42	34	154	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 141	515	194	Alloggio	44	S-T	42	34	154	7

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133	516	194	Alloggio	114	1-int.-s.tetto	42	34	154	6
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133	517	194	Alloggio	28	T-s.tetto	42	34	154	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133	560	194	Alloggio	27	T	42	34	154	8
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 133/135/141	2378	194	Terreno	86		42	34	154 e 826 parte	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 129	518	195	Alloggio	166	1-int.-s.tetto	42	34	158	2
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 129	519	195	Alloggio	157	S-T-s.tetto	42	34	158	1
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 129.	2379	195	Terreno	103					
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 74	520	196	Alloggio	74	T	42	34	170	5
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via XX Settembre, 74	522	196	Alloggio	101	1-S	42	34	170	4
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	V.le Matteotti, 187	2380	197	Colonia climatica	13.686	T-1-2-3-4	42	15	91/92/93/94/95	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Via Matteotti, 117	2382	197	Terreno Colonia climatica	52.201		42	15	95/287	
Emilia Romagna	Ravenna	Cervia	Canale Immissario	2411	200	Terreno	6.975		441	23	13, 21, 22, 31	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	596	169	Alloggio	188	T-1	601	93	394 392	4-3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	597	169	Alloggio	87	T	601	93	394 392	2-1
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi,10/A	598	169	Alloggio	42	1	601	93	394	3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	599	169	Locale ad uso comm.le	202	T	601	93	394	1
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2273	169	Ufficio	371	T-1	601	93	392 393 394	2
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2274	169	Terreno	340		601	93	930	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2275	169	Parti comuni	127	T-1	601	93	394	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Francesco Crispi, 10/A	2611	169	Parti comuni	194	2	601	93	394	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	546	170	Alloggio	89	1	15	93	375	3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	547	170	Alloggio	76	T	15	93	375	1
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	548	170	Alloggio	82	1	15	93	375	4
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	549	170	Alloggio	80	T	15	93	375	2
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	563	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	3
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	564	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	5
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	565	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	4
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	566	170	Autorimessa posto auto	12	T	15	93	376	2
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	2276	170	Terreno	237		15	93	376	
Emilia Romagna	Ferrara	Comacchio	Via Buonafede, 58	2612	170	Parti comuni	30	T	15	93	375-376	
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 259	295	150	Alloggio	170	T	1002019	45	33	4
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 257	296	150	Alloggio	170	T	1002019	45	33	2
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 259	299	150	Autorimessa posto auto	16	T	1002019	45	33	5
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	Strada Statale Romea 309, 259	300	150	Autorimessa posto auto	15	T	1002019	45	33	3

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Emilia Romagna	Ferrara	Mesola	S.S. Romea, 257/259	1361	150	Terreno	2.200		1002019	45	33	
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	208	79	Alloggio	153	T-1-4	9365	109	81	1
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	209	79	Alloggio	180	T-2-4	9365	109	81	3
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	210	79	Alloggio	145	T-2-4	9365	109	81	4
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	211	79	Alloggio	145	T-3-4	9365	109	81	6
Emilia Romagna	Modena	Modena	via S.Martino 23	212	79	Alloggio	153	T-1-4	9365	109	81	2
Emilia Romagna	Parma	Parma	piazzale Sicilia 2	204	81	Magazzino Capannone	1.995	t	156	10	40-43-44-45	40/2-43/1-45/1
Emilia Romagna	Parma	Parma	via Umbria 9	214	81	Alloggio	262	1-2-S1	156	10	40	3
Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza	via Montebello, 46	203	78	Magazzino Capannone	2.865	T	5822	47	558-559	
Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza	via Montebello, 46	205	78	Aree scoperte	8.355		5822	47	134 e 1466	2 - 2
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1111	226	Alloggio	111	4	2780	22	295	17
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1227	226	Alloggio	134	5	2780	22	295	20
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1228	226	Alloggio	73	5	2780	22	295	19
Lazio	Roma	Civitavecchia	Largo Plebiscito, 4	1229	226	Alloggio	96	4	2780	22	295	16
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	103	114	Locale ad uso comm.le	1.041	S1-T-1	3674	3	223	
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	105	114	Terreno	390		3674	3	221	
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	106	114	Terreno	757		3674	3	223	
Lazio	Latina	Cori	Località Giulianello	81	115	Terreno	1.100		3674	3	222	
Lazio	Frosinone	Esperia	Via della Fontana	85	113	Alloggio	97	T	808	43	152	5
Lazio	Frosinone	Esperia	Via della Fontana	129	113	Magazzino Capannone	4.550	S-T-1-2	808	43	152	4
Lazio	Frosinone	Frosinone	Loc. Osteria De Matthaeis	1503	112	Terreno edificabile	1.800		19207	58	128	
Lazio	Roma	Lanuvio	Via della Stazione	109	120	Terreno	17.300		2133	7	137-139-140-206	
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4	80	117	Alloggio	134	1	234823	368	81	501
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 3	82	117	Alloggio	121	T	234823	368	81	5
Lazio	Roma	Roma	Via E. Donato, 49	83	117	Autorimessa posto auto	36	S2	234823	368	577	6
Lazio	Roma	Roma	Via E. Donato, 49	84	117	Autorimessa posto auto	17	S2	234823	368	577	5
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. B - int 4	97	117	Alloggio	85	T	234823	368	81	23
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4a	98	117	Alloggio	114	1	234823	368	81	509
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. A - int. 4b	99	117	Alloggio	105	1	234823	368	81	510
Lazio	Roma	Roma	Via D. Galimberti, 47 - sc. B - int. 6a	100	117	Alloggio	73	1	234823	368	81	511
Lazio	Roma	Roma	Via Anicia, 9	110	118	Alloggio	156	2	234823	505	412	5
Lazio	Roma	Roma	Via Anicia, 9	113	118	Alloggio	108	T-1	234823	505	412	8
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	124	118	Alloggio	88	R	234823	505	409	26
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	125	118	Alloggio	88	S1-2-4	234823	505	409	11
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	126	118	Alloggio	114	1	234823	505	409	12
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	127	118	Alloggio	88	S1-3-4°	234823	505	409	13
Lazio	Roma	Roma	Vicolo dei Tabacchi, 6	128	118	Alloggio	73	R	234823	505	409	3
Lazio	Roma	Roma	Via Ascianghi, 2	1477	119	Cinema/Teatro	1.235	1-2-S1	2255820	505	322	505
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	86	121	Alloggio	83	1-S	234823	821	305	17

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	87	121	Alloggio	83	2-S	234823	821	305	5
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	88	121	Alloggio	102	2-S	234823	821	305	6
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	89	121	Alloggio	158	3-S	234823	821	305	10
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	90	121	Alloggio	165	4-S	234823	821	305	13
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	91	121	Alloggio	166	5-S	234823	821	305	16
Lazio	Roma	Roma	Via Prospero Alpino, 25	104	121	Terreno	1.290		234823 e 26914	821	122 e 305	
Lazio	Roma	Roma	Località Ostia Lido.	1414	126	Terreno	3.007		803	1084	35	
Liguria	Genova	Genova	Vico Palla, 4R	59	69	Locale ad uso comm.le	225	T	73093	84	9	1
Lombardia	Como	Como	Via Anzani	1427	66	Locale ad uso comm.le	895	S1	7098	8	857 e 3514	2
Lombardia	Como	Como	Via Palestro	1426	66	Ufficio	142	T	7098	8	857	1
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Monica, 2 - 4	79	72	Locale ad uso comm.le	1.279	T	252567	103	72-74-79	
Lombardia	Milano	Milano	Viale F. Testi, 119	1430	72	Locale ad uso comm.le	1.193	T-1	252567	103	66	
Lombardia	Milano	Milano	Corso Vittorio Emanuele, 15	60	73	Locale ad uso comm.le	217	T-S1-S2	252567	391	127	3
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	62	74	Alloggio	112	1	252567	312	53	15
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	63	74	Alloggio	114	3	252567	312	53	701
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	64	74	Alloggio	111	3	252567	312	53	19
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	65	74	Alloggio	217	4	252567	312	53	7
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	68	74	Alloggio	134	5	252567	312	53	8
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	69	74	Alloggio	154	5	252567	312	53	30
Lombardia	Milano	Milano	Via S. Marco, 32	70	74	Alloggio	37	5	252567	312	53	28
Marche	Ancona	Ancona	Corso Stamira, 10	329	25	Ufficio	264	2	149	7	363	4
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	307	26	Alloggio	87	1	149	10	542	9
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	308	26	Alloggio	105	1	149	10	542	3
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	311	26	Autorimessa posto auto	16	T	149	10	542	2
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	314	26	Alloggio	130	2	149	10	542	5
Marche	Ancona	Ancona	Via Podgora, 6	669	26	Parti comuni	356		149	10	542	
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132	317	22	Autorimessa posto auto	14	T	21	10	386	1
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	318	22	Autorimessa posto auto	13,50	T	21	10	386	2
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	319	22	Autorimessa posto auto	13,50	T	21	10	386	3
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	320	22	Autorimessa posto auto	13,50	T	21	10	386	4
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	324	22	Alloggio	109	1	21	10	232	3
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	325	22	Alloggio	107	T	21	10	232	1
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	326	22	Alloggio	107	T	21	10	232	2
Marche	Ancona	Chiaravalle	Via Marconi, 132/134	327	22	Alloggio	109	1	21	10	232	4
Marche	Ancona	Chiaravalle	via Marconi,132/134	1339	22	Parti comuni	10		21	10	232	
Marche	Ancona	Chiaravalle	via Marconi, 132/134	1340	22	Terreno	640		21	10	232	
Marche	Ancona	Chiaravalle	Piazza Garibaldi, 37/38	330	23	Fabbricato per uso sportivo	634		21	13	343	
Marche	Ancona	Chiaravalle	Piazza Garibaldi, 37/38	663	23	Locale ad uso comm.le	1.137		21	13	340	3 e 4

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Marche	Ancona	Chiaravalle	Piazza Garibaldi, 37/38	664	23	Terreno	5.847		21	13	1855 e 1858	
Marche	Ancona	Chiaravalle	P.zza Garibaldi, 37/38	1277	23	Cinema/Teatro	1.231	T-1	21	13	1536 e 340 sub 5	
Marche	Ancona	Chiaravalle	P.zza Garibaldi, 37/38	1278	23	Locale ad uso comm.le	244	T	21	13	338	
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	321	31	Alloggio	90	T	5552	41	7	2
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	328	31	Alloggio	114	T	5552	41	7	1
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	710	31	Terreno	3.234		5552	41	7281	
Marche	Pesaro-Urbino	Pesaro	Via Padre Kolbe, 48/50	1276	31	Magazzino Capannone	461	T	5552	41	7 - 281	3 - 0
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1435	134	Magazzino Capannone	1.899	T-1-2-3-4-5	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi,5	1436	134	Magazzino Capannone	2.500	T-R-1-2	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1437	134	Cabina elettrica	174	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1438	134	Vasche	455	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1439	134	Magazzino Capannone	3.250	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1440	134	Magazzino Capannone	2.590	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1441	134	Magazzino Capannone	4.310	T-1	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1442	134	Tettoia	354	T	AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1443	134	Terreno	10.752		AAMS	42	1222	
Piemonte	Alessandria	Tortona	Via Bengasi, 5	1953	134	Tettoia	410	T	AAMS	42	1222	
Puglia	Lecce	Alessano	S.S. 275 di S. Maria di Leuca	1275	46	Scuola Asilo nido	342	T	ETI	4	20	7
Puglia	Lecce	Alessano	S.S. 275 di S. Maria di Leuca	1345	46	Terreno	468		ETI	4	20	7
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.2	158	5	Alloggio	112	1-5(ripost.)	103647	20	19	12
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.4	160	5	Alloggio	113	2-5(ripost.)	103647	20	19	14
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.6	161	5	Alloggio	116	3-5(ripost.)	103647	20	19	16
Puglia	Bari	Bari	viale F. De Blasio, 20-int.5	162	5	Alloggio	143	3-5(ripost.)	103647	20	19	15
Puglia	Bari	Bari	Viale F. De Blasio,20	1261	5	Locali tecnici	81	T-5	103647	20	19	10
Puglia	Bari	Bari	Viale F. De Blasio,20	1263	5	Terreno	1.093		103647	20	19	10
Puglia	Bari	Bari	via P. Ravanas, 233	156	266	Arena	1.795	T	4754	95	161, 162, 163	1
Puglia	Lecce	Galatina	Piazzale Stazione, 53 ter	351	49	Alloggio	123	1	739	100	1398	2
Puglia	Lecce	Galatina	Piazzale Stazione, 53 ter	353	49	Alloggio	82	1	739	100	1398	3
Puglia	Lecce	Galatina	Piazzale Stazione, 55	1272	49	Opificio	2.991	T-1	739	100	1398	4
Puglia	Lecce	Lecce	Via A. Galateo, 2/A	343	43	Alloggio	239	1	1480	259	1991	4
Puglia	Lecce	Lecce	Via A. Galateo, 2/B	354	43	Autorimessa posto auto	35	T	1480	259	1991	5
Puglia	Lecce	Lecce	Via Adua, 56 bis	355	43	Locale ad uso comm.le	182	T	1480	259	1991	1
Puglia	Lecce	Lecce	Via Giuseppe Libertini, 4	1269	43	Cinema/Teatro	466	T	1480	259	1991	8
Puglia	Lecce	Lecce	Via Libertini, 6	1271	43	Ufficio	1.378	T-1-S1	1480	259	1991	7

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Puglia	Lecce	Lecce	Via Adua, 56	2423	43	Autorimessa posto auto	135	T	1480	259	1991	2
Puglia	Lecce	Lecce	Via Giuseppe Libertini, 6	2424	43	Alloggio	123	1	1480	259	1991	3
Puglia	Lecce	Lecce	Via Giuseppe Libertini, 6	2425	43	Alloggio	175	T	1480	259	1991	6
Puglia	Lecce	Lecce	Via G. Dorso, 2	345	45	Alloggio	164	T-1-2	12493	211	1151	5
Puglia	Lecce	Lecce	Via G. Dorso, 2	346	45	Alloggio	179	T-1-2	12493	211	1151	6
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 13	347	45	Alloggio	147	T-1	12493	211	1151	7
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	348	45	Autorimessa posto auto	27	T	12493	211	1151	9
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	349	45	Autorimessa posto auto	23	T	12493	211	1151	10
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	350	45	Autorimessa posto auto	24	T	12493	211	1151	8
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 13 bis	352	45	Alloggio	112	T	12493	211	1151	3
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 23	1270	45	Scuola Asilo nido	586		ETI	211	500	3
Puglia	Lecce	Lecce	Viale della Repubblica, 17	1274	45	Autorimessa posto auto	104	T	ETI	211	500	5
Puglia	Foggia	Manfredonia	via Tribuna, 109	965	215	Magazzino Capannone	113	T	737	143	648	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	876	202	Locale ad uso comm.le	639	1	1755	14		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	877	202	Locali tecnici	21	1	1755	14	79	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Africa Orientale, 58	888	202	Autorimessa posto auto	95	T	1755	14	5	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	914	202	Fabbricato per uso sportivo	274	2	1755	14	79 e T-1	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	936	202	Ufficio	364		1755	14	10	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Africa Orientale, 54	944	202	Autorimessa posto auto	102	T	1755	14	5	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella - viale Recinto Officine	995	202	Arena	1.820		1755	14	76	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Cappella- viale Recinto Officine	2217	202	Fabbricato per uso sportivo	50			14	2	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	833	204	Alloggio	50	T	3.122	3	7	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	954	204	Alloggio	72	1	3.122	3	7	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	955	204	Alloggio	48	T	3.122	3	7	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	956	204	Alloggio	55	T	3.122	3	10	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	957	204	Alloggio	55	T	3.122	3	9	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	958	204	Alloggio	55	T	3.122	3	9	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	959	204	Alloggio	55	T	3.122	3	10	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	983	204	Locale ad uso comm.le	47	T	1.755	4		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	984	204	Ripostiglio	26	T	1.755	4		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Salpi nuovo	986	204	Cabina elettrica	14	2	1.755	4		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Torre Pietra	989	204	Alloggio	48	T	3.122	3	7	4

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Zona Torre Pietra	1326	204	Locali tecnici	65	T	3122	3		
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Zona Torre Pietra	1331	204	Terreno	2.065					
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	zona Carmosina	952	207	Alloggio	57	T	3.122	6	183	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	862	212	Alloggio	115	R	3.122	1	248	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	863	212	Alloggio	104	R	3.122	1	248	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	864	212	Alloggio	87	R	3.122	1	248	16
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	867	212	Alloggio	111	1	3.122	1	248	4
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	868	212	Alloggio	78	1	3.122	1	248	15
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	869	212	Alloggio	105	1	3.122	1	248	9
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	870	212	Alloggio	112	2	3.122	1	248	5
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	871	212	Alloggio	107	2	3.122	1	248	6
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	872	212	Alloggio	91	2	3.122	1	248	14
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 4	874	212	Alloggio	89	2	3.122	1	248	13
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	largo Giannone, 2	943	212	Alloggio	112	1	3122	1	248	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 99	953	213	Autorimessa posto auto	24	T	3122	1/A	221	4
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Magazzeno, 2	960	213	Alloggio	107	T	3122	1/A	1201	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 119	961	214	Alloggio	123	T	3122	1	221	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 165	842	216	Locale ad uso comm.le	193	R	3122	1	158	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	843	216	Alloggio	75	R	3122	1	158	6
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	844	216	Alloggio	114	R	3122	1	158	7
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	845	216	Alloggio	120	1	3122	1	158	3
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	846	216	Alloggio	87	1	3122	1/A	158	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	847	216	Alloggio	120	2	3122	1	158	5
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 2	848	216	Alloggio	87	2	3122	1	158	4
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	849	216	Alloggio	87	1	3122	1/A	158	8
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	850	216	Alloggio	120	1	3122	1	158	9
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	852	216	Alloggio	87	2	3122	1	158	10
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio, 4	853	216	Alloggio	120	2	3122	1/A	158	11
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	via Forno vecchio,2	1330	216	Parti comuni	293	T	3122	1	158	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 93	812	217	Terreno	144		1	1	245	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 93	898	217	Locale ad uso comm.le	260	1	3.122	1	245	2
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele, 93	902	217	Locale ad uso comm.le	202	T	3.122	1	245	1
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	641	218	Terreno	1.557		33220	4-d	1216	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	642	218	Terreno	1.664		33220	5	489	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	643	218	Terreno	6.812		33220	7	1331	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	704	218	Terreno	997		33220	2	427	

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	714	218	Terreno	736		33220	3-b	563	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	722	218	Terreno	2.754		33220	3-b	655	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	730	218	Terreno	521		33220	2-a	425	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	734	218	Terreno	908		33220	1-b	340	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	753	218	Terreno	9.150		4.120	24	71	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	755	218	Terreno	6.876		33220	8	1149	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	761	218	Terreno	710		33220	1-b	366	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	762	218	Terreno	1.660		33220	1-b	345	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	763	218	Terreno	480		33220	1-b	355	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	768	218	Terreno	2.289		4.120	20	302	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	769	218	Terreno	605		4.120	19	320	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	770	218	Terreno	609		1.755	16	75	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	774	218	Terreno	1.692		507	16	46	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	775	218	Terreno	2.710		33220	4-d	1316	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	777	218	Terreno	421		33220	4-d	1199	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia		787	218	Terreno	471		4.120	23	92	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	797	218	Terreno	1.162		4.120	20	331	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	802	218	Terreno	4.790		1.437	16	44	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s.159	806	218	Terreno	3.770		4.120	19	301	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	815	218	Terreno	6.492		33220	8	1149	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	816	218	Terreno	7		33220	8	1135	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	s.s. 16	1001	218	Terreno	93		33220	8-cd	1149	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,166	949	222	Terreno	540		1755	1	1412	
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,162	962	222	Alloggio	96	1	3.122	1	907	9
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Africa Orientale, 155	963	222	Alloggio	109	1	3.122	1/A	907	13
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,164	964	222	Alloggio	106	1	3.122	1	907	11
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,166	988	222	Alloggio	112	T	3.122	1	907	10
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Africa Orientale,151	994	222	Alloggio	105	1	3.122	1/A	907	16
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	corso Vittorio Emanuele,164	1002	222	Alloggio	51	1	3.122	1	907	12
Puglia	Foggia	Margherita di Savoia	Africa Orientale,155	1003	222	Alloggio	76	1	3.122	1/A	907	15
Toscana	Massa	Carrara - loc. Avenza	via Livorno	196	60	Alloggio	82	T	6760	94	96	3
Toscana	Massa	Carrara - loc. Avenza	via Antica di Massa.	197	60	Alloggio	82	T	6760	94	96	2
Toscana	Firenze	Firenze	Via Tartini, 1	331	38	Alloggio	94	T	MONOPOLI	52	18	6
Toscana	Firenze	Firenze	Via delle Cascine	337	38	Locale ad uso comm.le	1.689	S-T-1	MONOPOLI	52	18	8
Toscana	Firenze	Firenze	Via delle Cascine, 41-43	338	38	Locale ad uso comm.le	263	T-1	MONOPOLI	52	18	7
Toscana	Firenze	Firenze	Via delle Cascine, 39	341	38	Alloggio	73	T	MONOPOLI	52	18	5
Toscana	Firenze	Firenze	via delle Cascine	1421	38	Terreno	2.482		MONOPOLI	52	18	
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	179	57	Alloggio	112	1	85	196	11	14

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	180	57	Alloggio	68	T	85	196	11	12
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	181	57	Alloggio	130	1	85	196	11	13
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi, 3	184	57	Alloggio	116	2	85	196	11	16
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi n°3	185	57	Alloggio	137	2	85	196	11	15
Toscana	Lucca	Lucca	via del Crocifisso n°1	186	57	Locale ad uso comm.le	67	T	85	196	11	7
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,1	198	57	Scuola Asilo nido	760	T-2	85	196	11	11
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,4	199	57	Cinema/Teatro	443	T	85	196	11	10
Toscana	Lucca	Lucca	via del Crocifisso, 1	200	57	Locale ad uso comm.le	260	S-T	85	196	11	7
Toscana	Lucca	Lucca	via Vittorio Emanuele	202	57	Magazzino Capannone	285	S	85	196	11	8
Toscana	Lucca	Lucca	via Vittorio Emanuele	1252	57	Autorimessa posto auto	148	S	85	196	11	500
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,3	1265	57	Parti comuni	154	T-2	85	196	11	17
Toscana	Lucca	Lucca	piazzale Verdi,3	1266	57	Terreno	175		85	196	11	12-13-14-15-16
Toscana	Massa	Massa	piazza G.Garibaldi,9a	189	61	Locale ad uso comm.le	463	S-T	7744	80	173	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1101	228	Tettoia	90	T	425	188	118	1, 4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1102	228	Alloggio	64	T	425	188	161	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1103	228	Alloggio	52	1	425	188	161	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1104	228	Alloggio	84	T	425	188	161	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1105	228	Alloggio	84	1	425	188	161	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie, 7 - La Nuova Palazzina	1106	228	Alloggio	84	1	425	188	161	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1114	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1116	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1117	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1119	228	Alloggio	34	1	425	188	118	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1177	228	Alloggio	49	T	425	188	118	14
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1178	228	Alloggio	55	T	425	188	118	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1179	228	Locale ad uso comm.le	42	T	425	188	118	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1180	228	Alloggio	72	1	425	188	118	9
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1181	228	Alloggio	74	1	425	188	118	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1182	228	Alloggio	51	1	425	188	118	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1183	228	Alloggio	75	2	425	188	118	11
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1184	228	Alloggio	548		425	188	117	13
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1185	228	Alloggio	74	2	425	188	118	10

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1186	228	Locale ad uso comm.le	60	T	425	188	117	2
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1187	228	Alloggio	55	T	425	188	117	3
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1188	228	Locale ad uso comm.le	44	T	425	188	117	4
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1189	228	Alloggio	64	T	425	188	117	1
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1190	228	Alloggio	41	T	425	188	117	7
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1191	228	Alloggio	72	T	425	188	117	9
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1192	228	Alloggio	61	T	425	188	117	8
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1193	228	Alloggio	69	1	425	188	117	5
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1194	228	Alloggio	47	1	425	188	117	16
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1195	228	Alloggio	39	1	425	188	117	19
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1196	228	Alloggio	64	1	425	188	117	17
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1197	228	Alloggio	56	1	425	188	117	18
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1198	228	Alloggio	64	1	425	188	117	14
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1199	228	Alloggio	75	1	425	188	117	11
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1200	228	Alloggio	65	1	425	188	117	12
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1201	228	Alloggio	74	2	425	188	117	28
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1202	228	Alloggio	45	2	425	188	117	22
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1203	228	Alloggio	69	2	425	188	117	25
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1204	228	Alloggio	62	2	425	188	117	24
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1205	228	Alloggio	77	2	425	188	117	23
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1206	228	Alloggio	49	2	425	188	117	26
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1207	228	Alloggio	56	2	425	188	117	21
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1208	228	Alloggio	81	2	425	188	117	20
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1209	228	Alloggio	70	3	425	188	117	30
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1210	228	Alloggio	70	3	425	188	117	29
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio, 6 (Vecchia portineria)	1218	228	Locale ad uso comm.le	108	T	425	188	109	2, 3
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio, 7 (Vecchia portineria)	1219	228	Alloggio	78	1	425	188	109	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa - La Direzione	1230	228	Autorimessa posto auto	25		425	188	126	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1231	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1232	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1237	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1238	228	Autorimessa posto auto	14	T	425	188	458	3

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana,1	1240	228	Locale ad uso comm.le	988	T-1	425-242	188	114	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1445	228	Alloggio	82	1	425	188	118	8
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1446	228	Alloggio	34	1	425	188	118	12
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie - La Palazzina	1447	228	Alloggio	74	2	425	188	118	13
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1448	228	Alloggio	55	2	425	188	117	27
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1449	228	Alloggio	55	1	425	188	117	10
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1450	228	Alloggio	65	T	425	188	117	15
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio (Palazzo dell'Orologio)	1451	228	Alloggio	62	T	425	188	117	6
Toscana	Pisa	Volterra	Piazza dell'Orologio	1510	228	Ripostigli	88	T	425	188	467	3/5/18
Toscana	Pisa	Volterra		1512	228	Terreno	10.530		425	188	89,90,91, 92,119,12 4,125,162	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 2 - Le Stalle	1220	229	Alloggio	61	T-1	425	188	127	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1221	229	Alloggio	110	T	425	188	126	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1222	229	Alloggio	44	T	425	188	126	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1223	229	Alloggio	63	1	425	188	126	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1224	229	Alloggio	38	1	425	188	126	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1225	229	Alloggio	78	T-1	425	188	127	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 10 e 12 - Le Stalle	1226	229	Alloggio	72	T	425	188	128	0
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1452	229	Locale ad uso comm.le	30	T	425	188	127	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1545	229	Terreno	4.145		242	188	126, 215, 467	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1546	230	Ripostigli	180		425	188	129	1/14
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1547	230	Terreno	1.450		242	188	130	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1548	230	Terreno	120		242	188	132	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1549	230	Terreno	200		242	188	133	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1550	230	Terreno	1.160		242	188	215/A	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1551	230	Terreno	4.080		242	188	134	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Moie Vecchie	1552	230	Terreno	770		242	188	214	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1099	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1100	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1112	231	Alloggio	156	2	425	188	139	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - Le Stalle	1113	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1115	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1118	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	1

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1127	231	Alloggio	115	T	425	188	136	9
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5- La Direzione	1128	231	Alloggio	106	T	425	188	136	10
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1142	231	Autorimessa posto auto	15		425	188	468	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1167	231	Alloggio	140	1	425	188	136	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1168	231	Alloggio	93	1	425	188	136	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1169	231	Alloggio	80	2	425	188	136	7
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1170	231	Alloggio	72	2	425	188	136	6
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5 - La Direzione	1171	231	Alloggio	54	2	425	188	136	4, 8
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1172	231	Alloggio	227	T	425	188	138 e 139	1 e 1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1173	231	Alloggio	70	T	425	188	138	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1174	231	Alloggio	73	1	425	188	138	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1175	231	Alloggio	93	1	425	188	138	4
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana - La Locanda	1176	231	Alloggio	117	1	425	188	139	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Rampa della Chiesa, 5- La Direzione	1234	231	Alloggio	71	2	425	188	136	5
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1235	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	126	3
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1236	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	468	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1239	231	Autorimessa posto auto	14		425	188	126	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1553	231	Terreno	280		242	188	137	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1554	231	Terreno	310		242	188	140	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1555	231	Terreno	1.490		242	188	141	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1556	231	Terreno	570		242	188	142	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1557	231	Terreno	6.030		242	188	143	
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 11	1212	232	Alloggio	73	T-1	425	188	151	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 9 - Case Operai	1213	232	Alloggio	73	T-1	425	188	151	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 17	1214	232	Alloggio	73	T-1	425	188	153	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 19	1215	232	Alloggio	73	T-1	425	188	153	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 13	1216	232	Alloggio	73	T-1	425	188	152	1
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana, 15	1217	232	Alloggio	73	T-1	425	188	152	2
Toscana	Pisa	Volterra	Via Massetana	1558	232	Terreno	1.760			188	154	
Toscana	Pisa	Volterra	Località Saline	1589	250	Terreno	1.190		242	221	2	
Toscana	Pisa	Volterra	Località Saline	1590	250	Terreno	1.610		242	221	3	
Toscana	Pisa	Volterra	Località Saline	1593	253	Terreno	72.000		4988	205	12 e 31	
Umbria	Perugia	Perugia	Via XIV Settembre, 3	336	41	Alloggio	73	2	11220	403	290	10
Umbria	Perugia	Perugia	Via Fiorenzuola	1425	41	Autorimessa posto auto	33	T	11220	403	370	18
Umbria	Perugia	Umbertide	Via Cesare Battisti	342	40	Magazzino Capannone	692	T	2743	74	64	
Umbria	Perugia	Umbertide		746	40	Terreno	9.630			74	2154	
Umbria	Perugia	Umbertide		748	40	Terreno	760			74	2155	
Umbria	Perugia	Umbertide		950	40	Terreno	1.873			74	64	
Umbria	Perugia	Umbertide		951	40	Terreno	190			74	2153	
Veneto	Venezia	Porto Marghera	via dei Sali n° 5	290	144	Magazzino Capannone	5.676		2021	5	46-47	
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 277	250	143	Soffitta	250	3	394	14	2238	2

regione	prov.	comune	indirizzo	n° sk	n° compl.	tipologia	superficie	piano	partita	foglio	partic.	sub
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	278	143	Alloggio	85	1	394	14	2238	6
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	279	143	Alloggio	63	1-T	394	14	2238	4
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	280	143	Alloggio	72	1	394	14	2238	5
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	281	143	Alloggio	72	T	394	14	2238	3
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 399	282	143	Alloggio	99	T	394	14	2238	7
Veneto	Venezia	Venezia	Dorsoduro, 398	1444	143	Parti comuni	65		394	14	2238	
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	262	146	Alloggio	266	1-S1	524	297	1	10
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	263	146	Alloggio	52			297	1	16
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	265	146	Alloggio	278	2-3-S1	524	297	1	12
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	266	146	Alloggio	222	1-S1	524	297	1	11
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	267	146	Alloggio	231	2-3-S1	524	297	1	13
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	268	146	Alloggio	196	T-S1	524	297	1	9
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	269	146	Alloggio	152	T	524	297	1	8
Veneto	Verona	Verona	viale della fiera, 1	270	146	Alloggio	80	T-S1	524	297	1	7
Veneto	Verona	Verona	Stradone S. Lucia, 1	2416	146	Terreno	913		524	297	1	16/17
Veneto	Verona	Verona	via C. Steeb, 5	287	147	Autorimessa posto auto	81	S	16668	15	642	119
Veneto	Verona	Verona	via Della Valverde, 32	289	147	Ufficio	678	1-S	16668	15	642	12
Veneto	Vicenza	Vicenza	via Mura della Rocchetta,4-8	264	149	Alloggio	230	1	1315	3	411	1
Veneto	Vicenza	Vicenza	via Mura della Rocchetta n° 4-8	286	149	Magazzino Capannone	1.180	T	1315	3	411	2 - 3
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	130	109	Alloggio	85	2				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	131	109	Alloggio	184	2				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	132	109	Locale ad uso comm.le	161	3				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	133	109	Locale ad uso comm.le	202	3				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	134	109	Locale ad uso comm.le	59	2				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	135	109	Alloggio	161	4				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	136	109	Ufficio	354	1				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	137	109	Alloggio	184	4				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	138	109	Alloggio	161	5				
Grecia		Salonicco	Via Fleming, 1	139	109	Alloggio	184	5				
Grecia		Salonicco	Via Fleming	1505	109	Terreno	2.134					
Grecia		Salonicco	Via Fleming,1	1506	109	Locali tecnici	58	Terrazza				
Grecia		Salonicco	Via Fleming	1507	109	Magazzino Capannone	1.665					
Grecia		Salonicco	Via Fleming	1508	109	Scuola/Asilo nido	540					

ALLEGATO A parte II

Regione	Denominazione	Località	Via/Piazza	Scheda n.	Catasto	Foglio	Particella
LAZIO	Fabbricato dogana scalo merci	Roma	Via Scalo di San Lorenzo, 6-10	145	C.T.	616	34, 35, 36, 37, 38, 94, 95, 96, 97, 98, 134
	Complesso immobiliare Via Carucci	Roma	Via Carucci, 99		C.T. (in corso di accatastamento)	888	2, 43, 81, 104, 107, 119, 298, 299, 300, 301, 304, 313
TOSCANA	Ex Centro di Servizio	Scandicci (FI)	Via del Parlamento Europeo		C.T.	7	1074, 1075, 1071, 1072, 1085, 1086, 1078, 1080, 1083, 1088, 1090, 1092, 1098, 1102, 1103, 1100, 1094, 1096, 693, 1106
LIGURIA	Centro di Servizio	Genova	Località Morego	764	C.F.	9	495 sub 1-2
LOMBARDIA	Ex Centro di Servizio	Bergamo	S.S. Cremasca	503	C.F.	105	16312
		Orio al Serio (BG)	Località Portico	502	C.T.	9 (effettivo fog. 4)	767, 1009
ABRUZZO	Centro di Servizio	Pescara	Via Rio Sparto	559	C.F.	31	305

03A13935

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Agiofibre». (Decreto n. 598).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 e successive conferme con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Madaus A.G. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Agiofibre, registrato a nome della società Madaus A.G., con sede in 51101 Colonia (Germania), nella confezione: Granulato 250 g - A.I.C. n. 027240011 (sospesa), non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A13871

DECRETO 3 dicembre 2003.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ergo». (Decreto n. 599).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 e successive conferme con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Ergo, registrato a nome della società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede in via Cavour n. 11 - Comacchio (Ferrara), codice fiscale 10168120151, nelle confezioni:

30 capsule 10 mg - A.I.C. n. 028283012;

10 flaconcini 20 mg - A.I.C. n. 028283024,

non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A13872

DECRETO 3 dicembre 2003.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Siliet». (Decreto n. 600).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 e successive conferme con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Siliet, registrato a nome della società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede in via Cavour n. 11 - Comacchio (Ferrara), codice fiscale 10168120151, nelle confezioni: 30 Bustine 200 mg - A.I.C. n. 028280016 (sospesa), non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il dirigente: GUALANO

03A13870

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 dicembre 2003.

Modalità di assegnazione della capacità di import elettrico per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel quale si prevede che, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attività produttive il compito di definire con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie sopracitate;

Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui i contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 e ad essi non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto, nonché le successive modifiche all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999 apportate con l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Tenuto conto dei principi della direttiva europea 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, da recepire entro il 1º luglio 2004, in materia di criteri di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, e di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, efficace a partire dal 1º luglio 2004, secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono, tra l'altro, il rispetto delle norme del regolamento medesimo in materia di gestione della congestione sull'interconnessione tra Stati membri, instaurando adeguate forme di cooperazione con la Commissione europea;

Tenuto conto che:

sulla base delle modalità di assegnazione delle capacità di trasporto per gli anni 2002 e 2003, disposte rispettivamente con le deliberazioni n. 301/01 e n. 190/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, risultano già assegnate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, per contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, una quota della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW, per il triennio 2002-2004, nonché un'ulteriore quota di capacità pari a 600 MW, per il biennio 2003 -2004;

le citate modalità di assegnazione hanno recepito, tra l'altro, la richiesta del Gestore della rete, avanzata con nota del 29 novembre 2001, di poter disporre, a livello nazionale e per un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema, secondo modalità adeguate a minimizzare gli oneri del sistema;

Tenuto conto, inoltre, che:

con nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), si è disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica;

con nota ministeriale del 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), si è disposta una riserva a favore dello Stato della Città del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW;

Vista la lettera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 16 luglio 2003 con la quale sono avanzate considerazioni sulle linee attuative, per l'anno 2004, delle disposizioni in materia introdotte dalla citata legge n. 273/2002 nonché dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

Vista la lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA del 25 settembre 2003, con cui detta società:

ha comunicato a questo Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il valore della capacità massima di importazione relativa alla frontiera settentrionale, definito pari a 6.500 MW, riservando ad una successiva comunicazione la suddivisione delle capacità di transito sulle singole frontiere;

ha segnalato l'esigenza di incrementare la sicurezza del sistema elettrico italiano, proponendo di destinare la capacità di importazione incrementale assegnabile sul lato italiano, nella misura di 100 MW, a clienti in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico, con una quota di 40 MW destinata a clienti della medesima categoria situati in Sardegna, area caratterizzata da una maggiore necessità del servizio di interrompibilità;

ha altresì proposto di potenziare anche il servizio di interrompibilità con preavviso, indicando un fabbisogno dell'ordine di 2500 MW dei quali 80 MW da localizzarsi in Sardegna;

Vista la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA del 5 dicembre 2003 con la quale si comunica che, per un periodo di tempo limitato ed in attesa della realizzazione di alcune azioni, proposte dallo stesso Gestore agli operatori di rete dei Paesi confinanti e già concordate con alcune parti, si rende opportuno adottare un criterio di sicurezza per la determinazione delle massime capacità di trasporto in importazione sulle frontiere settentrionali più severo rispetto a quello adottato negli anni precedenti che comporta una riduzione a 6.050 MW della capacità massima, modulata nei periodi diurno e notturno, sulle medesime frontiere e, quindi, delle capacità assegnabili per i primi mesi dell'anno 2004, nei termini sotto specificati e secondo le capacità individuabili per singola frontiera:

—	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia
inverno-giorno	2650	2800	220	380
inverno-notte	2450	1600	180	320
estate-giorno	2400	1950	200	300
estate-notte	2250	1550	180	270

Vista l'ulteriore lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA dell'11 dicembre 2003 avente per oggetto il servizio di interrompibilità, nella quale si conferma l'esigenza di disporre di tale servizio per un periodo di tempo valutabile in almeno tre anni, in relazione all'aumento dei consumi elettrici e alle previsioni sull'andamento del parco di generazione;

Considerato che l'avvio a breve del mercato dell'energia elettrica e dei connessi mercati dei servizi rende opportuno inquadrare il servizio di interrompibilità nell'ambito dell'organizzazione dell'attività di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacità produttiva e che un indirizzo in tal senso è stato rivolto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 5 dicembre 2003, in modo che la stessa possa tenerne conto nella regolamentazione tecnica al riguardo;

Vista la deliberazione n. 151/03 del 12 dicembre 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, confermata in data 17 dicembre 2003, recante disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, che disciplina le modalità di remunerazione del citato servizio per il triennio 2004-2006;

Considerato che, in base alla citata delibera n. 151/03, l'adesione volontaria al nuovo sistema di remunerazione del servizio di interrompibilità da parte dei soggetti assegnatari per l'anno 2004 di bande di capacità di trasporto richiederà la rinuncia da parte degli stessi soggetti, per la medesima potenza interrompibile, ai diritti derivanti da tale assegnazione, comunicando tale rinuncia al Gestore della rete di trasmissione nazionale prima della prevista pubblicazione da parte del medesimo Gestore dei valori di capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004, rendendo in tal modo disponibile per l'assegnazione una capacità di trasporto aggiuntiva rispetto a quella attualmente individuata dal Gestore della rete;

Vista la successiva lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA del 16 dicembre 2003, relativa sempre alla fornitura del servizio di interrompibilità, con la quale si precisa che il fabbisogno, ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico italiano, ammonta a 1.750 MW di interrompibilità istantanea e 1.750 di interrompibilità con preavviso per una durata di tre anni;

Considerato, inoltre, che:

in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacità di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al precedente considerato, è considerata adeguata l'assegnazione al mercato vincolato di una quota di capacità di trasporto su base annuale pari a 2000 MW, calcolata tenuto conto della precedente attribuzione per l'anno 2003 di 2200 MW e della potenziale domanda di energia elettrica che sui due mercati si potrà manifestare nel prossimo anno, in corrispondenza della riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della direttiva europea 2003/54/CE;

la capacità di trasporto pari a 2000 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato;

una quota della capacità di trasporto che si renderà disponibile a seguito delle eventuali rinunce da parte dei soggetti attualmente assegnatari di capacità di trasporto per l'anno 2004 potrà essere assegnata al mercato vincolato, in base alle disposizioni di cui al presente decreto, con la finalità di compensare i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del sistema di remunerazione del servizio di interrompibilità;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione della capacità di interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture ai clienti del mercato vincolato, ritenendo che per quanto non disposto dal presente decreto provveda l'Autorità per l'energia elettrica e il gas previa conclusione, secondo la prassi maturata negli anni precedenti, dei necessari

accordi con gli organismi competenti degli Stati con i quali esiste interconnessione con il sistema elettrico nazionale;

Ritenuto necessario tenere conto, nell'individuare le capacità utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2004, della temporanea riduzione della capacità di trasporto di cui alla citata lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale, ferma restando la successiva utilizzazione anche della rimanente capacità di trasporto a seguito di nuova comunicazione da parte dello stesso Gestore, che darà atto del raggiungimento delle garanzie di sicurezza richieste, per la quale potranno essere emanate disposizioni integrative rispetto a quanto già disposto con il presente decreto, per tener conto della ripartizione della rimanente capacità per singola frontiera;

Visto il parere sullo schema di decreto espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 142/03, trasmessa con lettera del 12 dicembre 2003, subordinatamente a quanto indicato nella stessa delibera, e con la delibera n. 154/03 del 17 dicembre 2003;

Vista la lettera del 12 dicembre 2003 con la quale il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA:

comunica di aver raggiunto l'accordo anche con gli operatori elvetici relativamente alle capacità di trasporto temporaneamente ridotte, nella misura già indicata nella citata lettera del 5 dicembre 2003;

precisa la suddivisione della capacità massima di trasporto tra le due frontiere settentrionali, nella misura di 5.800 MW (inverno-giorno) sulla frontiera nord-ovest e 700 MW (inverno-giorno) sulla frontiera nord-est, facendo presente che non è ancora stato raggiunto un accordo tra le parti relativamente all'attribuzione della suddetta capacità sulle singole frontiere che consenta, quindi, di determinare il valore della capacità, ulteriore rispetto a quella temporaneamente ridotta, assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-ovest;

fa presente tuttavia che il valore minimo di tale incremento, sulla base delle attuali proposte formulate dagli operatori dei paesi confinanti sulla frontiera nord-ovest, è individuabile in 190 MW (inverno-giorno) e 990 (inverno-notte);

Ritenuto opportuno, così come espresso nella citata delibera n. 142/03 dell'Autorità, al fine di dare maggior certezza agli operatori, prevedere disposizioni per l'assegnazione, da effettuare entro il 31 dicembre 2003, della capacità di trasporto nella misura temporaneamente ridotta nonché della capacità incrementale minima assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-ovest, nella misura sopraindicata, e di quella incrementale assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-est, nella misura di 50 MW, ferma restando la sospensione dell'utilizzo di tale capacità incrementale sino all'implementazione delle misure atte a mantenere la sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi, che si presume debba avvenire prima del 1° luglio 2004, e fatte salve l'attribuzione per frontiera e la possibile assegnazione di eventuale altra capacità incrementale, sulla base degli accordi che saranno raggiunti con gli operatori dei Paesi confinanti;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

assegnazione è l'attribuzione di diritti di utilizzo di porzioni di capacità di trasporto su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnatario è il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di utilizzo di capacità di trasporto in esito all'assegnazione;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

capacità di trasporto è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiera nord-ovest è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

frontiera nord-est è l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;

frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;

GRTN è il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA;

servizio di interrompibilità istantanea del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal medesimo GRTN;

Stato confinante è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

Art. 2.
Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 35 della legge n. 273/2002, sono fissate modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elet-

trica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle. frontiere settentrionali e meridionale per l'anno 2004, al fine di:

a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;

c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la determinazione della quota della capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

b) la definizione delle quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie alle categorie di clienti identificate dall'art. 35 della legge n. 273/2002;

c) l'assegnazione della capacità di trasporto disponibile ai clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale per l'importazione di energia elettrica.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al precedente comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, concludendo i necessari accordi con i competenti organismi degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) le assegnazioni vengono effettuate dal GRTN;

b) l'assegnazione su base annuale viene svolta ripartendo, per quanto possibile, la capacità di trasporto proporzionalmente alle quantità richieste e prevedendo la cedibilità delle capacità assegnate tra operatori anche attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento CE n. 1128/2003;

c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralità degli assegnatari di capacità di trasporto, anche tenendo conto delle quote di capacità di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi esteri;

d) le assegnazioni di termine più breve rispetto all'anno sono basate su criteri di mercato coerenti agli orientamenti riportati in allegato al regolamento CE n. 1128/2003;

e) per l'utilizzo della capacità di trasporto assegnata dal GRTN su base annuale, l'Autorità provvede in materia di esenzione da oneri di congestione, limitatamente all'ingresso di energia elettrica importata.

Art. 3.
Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2004 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita dal GRTN, nella misura temporaneamente ridotta come determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere settentrionali, dedotta la capacità di trasporto assegnata ai sensi del successivo art. 5, comma 1, al netto:

a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacità di trasporto;

b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente dall'operatore di sistema greco, al massimo, a 150 MW;

c) della quota già assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato *A* della deliberazione 5 dicembre 2001 n. 301/01 e degli articoli 4, comma 4.5, lettera *b)* e 14 dell'allegato *A* della deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02, ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico;

d) limitatamente alle frontiere settentrionali, di una quota di capacità di trasporto pari a 550 MW riservata a clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonché a clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, con una quota pari a 40 MW destinata a clienti idonei con le caratteristiche sopra descritte per punti di prelievo siti in Sardegna.

2. Il GRTN provvede, contestualmente all'assegnazione della capacità di cui al comma 1 e con le medesime modalità, ad assegnare anche la capacità incrementale minima assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-ovest, nella misura di 190 MW (inverno-giorno) e 990 (inverno-notte), nonché di quella incrementale assegnabile dall'Italia sulla frontiera nord-est, nella misura di 50 MW, il cui utilizzo rimane condizionato all'implementazione delle misure atte a mantenere la sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi, che si presume debba avvenire prima del 1° luglio 2004, e fatte salve l'attribuzione sulle frontiere nord-occidentale e la possibile assegnazione di eventuale altra capacità incrementale, sulla base degli Accordi che saranno raggiunti con gli operatori dei Paesi confinanti.

3. La quota di capacità assegnabile annualmente, come determinata ai commi 1 e 2, è attribuita a clienti idonei o finali ed a consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue, verificate su base mensile, pena la decadenza dall'assegnazione.

Art. 4.
Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali

1. Il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano capacità di trasporto sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal

medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al precedente comma può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda è stata assegnata. Il GRTN verifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorità eventuali violazioni.

Art. 5.

Assegnazione di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale, pari a 2.000 MW, necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la controparte estera titolare del singolo contratto pluriennale, è riservata al titolare dei medesimi ovvero al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato.

Art. 6.

Criteri per la riassegnazione della capacità di trasporto già assegnata per l'anno 2004

1. La quota della capacità di trasporto che si renderà disponibile a seguito delle eventuali rinunce da parte dei soggetti, che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilità istantanea di carico, assegnatari di capacità di trasporto garantita e non garantita per l'anno 2004 è riassegnata contestualmente all'assegnazione annuale da eseguire entro il 31 dicembre 2003, destinando ai clienti del mercato vincolato una quota pari al 40% della complessiva capacità di trasporto riassegnabile e ai clienti idonei del mercato libero la rimanente quota del 60%, secondo le modalità definite all'art. 3, comma 3.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il GRTN comunica periodicamente e tempestivamente a questo Ministero ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività di definizione e realizzazione delle misure connesse alla sicurezza della rete, in modo da consentire al più presto l'utilizzazione per l'anno 2004 dell'ulteriore capacità di trasporto, fino alla capacità massima attualmente prevista di 6.500 MW sulla frontiera settentrionale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A14019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 agosto 2003.

Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Visto il decreto 10 marzo 1988 con il quale il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e della difesa, ha modificato il decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 250/1997 che ha trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile le funzioni amministrative e tecniche nel settore dell'aviazione civile, ivi comprese le competenze di natura regolamentare nelle materie tecniche di propria competenza;

Visto l'art. 2, comma 2, l.a5, dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile approvato con decreto 3 giugno 1999 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma di organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste la nota n. 1723/DG del 5 agosto 2003; con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica che il presente decreto tiene conto delle osservazioni formulate dai Ministeri interessati e dalle associazioni di settore;

Considerata la necessità di adeguare i contenuti normativi del citato decreto ministeriale 10 marzo 1988 alle nuove esigenze in tema di sicurezza delle operazioni e protezione da atti illeciti e di introdurre una più organica disciplina sulla sicurezza delle aviosuperfici e sulle relative modalità di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione.

2. Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.

3. Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

4. Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due percento.

5. Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.

6. Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello della superficie.

Art. 2.

Applicabilità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle aviosuperfici come definite all'art. 1;

b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

3. Le disposizioni del presente decreto disciplinano:

a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;

b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;

c) le operazioni su aviosuperfici.

Art. 3.

Gestione ed uso delle aviosuperfici

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio, e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.

2. La gestione di un'aviosuperficie è subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata; se l'area è appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

3. L'uso di un'aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore, che è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attività, ed è limitato ai voli intracomunitari.

4. Nei casi di cui agli articoli 13.8, 15.2, 17.2 e 18.4 ed agli articoli 22.4 e 23.2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie è richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'ENAC secondo la procedura di cui all'Appendice 1.

Art. 4.

Gestione - Norme procedurali

1. La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato.

2. Il gestore trasmette all'ENAC almeno quaranta giorni prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie copia del nulla osta di cui al precedente comma, gli estremi per la sua identificazione e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici dell'aviosuperficie e ogni altra documentazione richiesta dall'ENAC.

3. Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre dichiarare:

a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica in materia di edificabilità;

b) che l'elisuperficie è conforme alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'interno in materia di assistenza antincendio.

4. L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente comunicati dal gestore all'ENAC, al comune ed all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, per il tramite del locale ufficio o comando di polizia competente per territorio.

5. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono inoltre trasmesse dall'ENAC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla questura competente, al Ministero della difesa - Stato Maggiore, al Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane, all'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. nonché alla regione ed al comune competenti per territorio nel cui territorio sono realizzate le opere di cui all'art. 1.

6. Le informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici ed elisuperfici per le quali è stata iniziata l'attività sono diffusi dall'ENAC per via informatica, mediante pubblicazione nel sito ufficiale dell'Ente.

Art. 5.

Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici

1. Il pilota oltre a richiedere il consenso di cui all'art. 3.3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:

a) nominativo pilota ed eventuale copilota;

b) tipo dell'aeromobile;

c) marche dell'aeromobile:

d) numero persone a bordo;

e) orario partenza e destinazione;

f) orario di arrivo e provenienza;

g) tipo del volo.

2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle autorità di pubblica sicurezza ed all'ENAC.

Art. 6.

Attività su aviosuperfici

1. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di attività non remunerate, sono consentite anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.

2. Ferma restando la responsabilità del gestore dell'aviosuperficie, le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilità del titolare della licenza di cui all'art. 788 del Codice della navigazione ed al regolamento CEE/2407/1992.

Art. 7.

Elisuperfici occasionali

1. È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.

2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:

a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;

c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;

d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;

e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;

f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.

3. L'uso di elisuperfici occasionali è consentito nei seguenti casi:

a) effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno;

b) interventi di emergenza come definiti dall'ENAC.

4. Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3 del presente decreto, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota è responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

5. L'uso delle elisuperfici occasionali è consentito anche per lo svolgimento di attività aerea privata ed è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

6. L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

7. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

Art. 8.

Aviosuperfici occasionali

1. È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli.

2. L'uso di aviosuperfici occasionali da parte di velivoli è consentito esclusivamente per attività di lavoro aereo. Per l'uso delle aviosuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'art. 3, la segnaletica e l'assistenza antincendio; l'esercente certificato di lavoro aereo effettua preventivamente le proprie valutazioni sull'adeguatezza dell'aviosuperficie sulla base delle condizioni di cui ai punti *b) c) d) e)* e *f)* dell'art. 7.2, tenuto conto che, in ogni caso, le dimensioni dell'aviosuperficie devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo dei velivoli di cui è previsto l'impiego. L'uso di idrosuperfici occasionali per operazioni è consentito anche per attività diverse dal lavoro aereo.

3. L'uso delle aviosuperfici occasionali è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

4. L'uso delle aviosuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa. Nel caso di idrosuperfici occasionali che siano ubicate in aeree aperte al traffico nautico pubblico, non sono necessari nulla osta o concessioni d'uso, fermo restando la responsabilità dell'operatore ad operare nel rispetto delle regole della navigazione.

5. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota deve trasmettere alla direzione di circoscrizione aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza competenti territorialmente sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;

b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione è ubicata;

c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;

d) ora prevista di decollo;

e) ora prevista di approdo;

f) nominativo del pilota responsabile del volo;

g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;

h) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione;

i) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera *h)* sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.

2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al paragrafo precedente.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'art. 3 del presente decreto aventi origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Unione europea. Per tali voli le informazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate anche alle autorità di dogana con almeno 12 ore di anticipo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

Art. 10.

Limitazioni

1. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o militari.

2. L'adempimento delle disposizioni del presente decreto non esonera dal rispetto della normativa vigente, anche riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorità centrali e periferiche o di enti locali, per lo svolgimento delle attività sulle aviosuperfici.

3. L'ENAC può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione dell'attività di gestione o dell'uso dell'aviosuperficie è comunque disposta quando viene revocato il nulla osta del gestore, di cui all'art. 4.1. È comunque immediatamente disposta allorquando ne viene fatta richiesta dalla Autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ENAC può altresì limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attività aerea su elisuperfici ed aviosuperfici occasionali.

5. Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui all'art. 4.5.

Art. 11.

Disposizioni generali

1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorità.

2. L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e, limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.

3. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo.

4. Qualora l'attività aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove non è possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di controllo del traffico aereo competente, il pilota deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHZ ed effettuare periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico.

5. L'ENAC può revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa vigente, le autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciati quando è accertata la violazione dei requisiti di cui al presente decreto.

Art. 12.

Elisuperfici - Caratteristiche tecniche

1. La dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto.

2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.

3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.

4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.

5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.

6. Deve essere installata una manica a vento.

7. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.

8. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.

9. Per le operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficoltà per l'avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un sistema di guida visiva di planata.

Art. 13.

Elisuperfici in elevazione - Caratteristiche tecniche

1. Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 12, alle elisuperfici in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati.

2. L'area destinata ad elisuperficie deve essere:

a) piana e di pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;

b) dotata di protezione perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.

3. Ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero più pesante destinato ad operarvi, anche in caso di atterraggio violento.

4. Nell'area circostante l'area di decollo e di approdo non possono essere installati oggetti fissi a meno che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli oggetti che per la loro funzione devono essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di approdo non deve eccedere i 25 cm.

5. Devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoruscito dall'elicottero e deve essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio adeguata al tipo di elicottero utilizzato.

6. La segnaletica diurna deve essere quella indicata in Appendice 2.

7. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata in Appendice 2.

8. L'uso dell'elisuperficie in elevazione deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in Appendice 1.

Art. 14.

Assistenza antincendio

1. Le elisuperfici in elevazione, le elisuperfici a servizio di destinazioni sanitarie e quelle utilizzate per attività di trasporto pubblico ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento, devono essere dotate di assistenza antincendio conforme alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, secondo quanto segue:

a) l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni;

b) nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessità, personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.

2. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie comunica all'ENAC la conformità dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 15.

Norme operative

1. L'uso di elisuperfici situate in aree urbane è consentito solo se sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento; tale limitazione non è richiesta per elicotteri plurimotore le cui prestazioni possono garantire, in caso di avaria di un motore, la prosecuzione del volo in sicurezza.

2. L'attività aerea notturna è consentita soltanto sulle elisuperfici autorizzate dall'ENAC alle operazioni notturne secondo la procedura in Appendice 1.

3. Lo sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri.

Art. 16.

Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su elisuperfici

1. Il pilota che intende impiegare elicotteri sulle elisuperfici occasionali deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

b) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 130 ore;

c) aver effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.

2. Qualora l'impiego dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in elevazione, l'attività di volo di cui al punto *b)* del comma precedente è elevata a 500 ore.

3. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attività notturna sulle elisuperfici deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

b) essere in possesso della qualificazione I.F.R. in corso di validità;

c) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in attività notturna;

d) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi in volo notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.

4. Qualora l'impiego notturno dell'elicottero avvenga su elisuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 m oppure su elisuperfici in elevazione, l'attività di volo di cui al punto *c)* del comma precedente, è elevata a 500 ore, di cui almeno 50 svolte in attività notturna.

5. Il pilota che per la prima volta intende svolgere attività notturna su una elisuperficie in elevazione deve avere effettuato almeno tre approdi e tre decolli sulla medesima durante le ore diurne.

Art. 17.

Attività di trasporto pubblico con elicotteri

1. È consentito il trasporto pubblico sulle elisuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulle elisuperfici di prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla società secondo procedure approvate dall'ENAC.

2. La base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'art. 3; l'uso di detta elisuperficie deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ove applicabile, deve essere provvista di:

a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica e apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;

c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo, anche mediante l'uso di servizi di elisoccorso.

3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate per il trasporto pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 ed 11. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;

b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

4. Le elisuperfici utilizzate per attività di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 2 *b)* e *c)* ed agli articoli 12, 13 e 14 devono essere provviste di:

a) servizio di sicurezza e controllo radiogeno passeggeri e bagaglio a mano;

b) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;

c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.

5. Le elisuperfici aperte alle operazioni notturne possono essere utilizzate solo da elicotteri ed equipaggi abilitati al volo strumentale.

6. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle operazioni di Servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), disciplinate dal regolamento ENAC «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».

Art. 18.

Attività aeroscolastica con elicotteri

1. L'attività aeroscolastica su elisuperfici è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.

2. Non è consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali.

3. L'attività aeroscolastica si svolge sotto la responsabilità del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore.

4. L'uso per attività aeroscolastica dell'elisuperficie che costituisce base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 e, ove applicabile, 13 deve essere provvista di:

a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

5. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

Art. 19.

Lavoro aereo con elicotteri

1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.

2. L'attività di lavoro aereo su elisuperfici si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.

3. Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate alle condizioni previste nell'art. 7 per l'attività di lavoro aereo, a prescindere dal numero di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale è utilizzata come base temporanea, il direttore operativo dispone una ricognizione a terra ed in volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto alle condizioni di cui all'art. 7.2 ed il soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni:

d) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;

e) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

f) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

4. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

Art. 20.

Aviosuperfici terrestri - Caratteristiche tecniche

1. Le dimensioni della pista devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo.

2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.

3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.

4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.

5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.

6. Deve essere installata una manica a vento.

7. Le caratteristiche fisiche delle piste e la segnaletica sono riportate nella appendice 3.

Art. 21.

Requisiti dei piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici

1. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:

a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

b) aver svolto una attività minima di volo pari ad almeno cinque decolli e cinque approdi su aviosuperfici;

c) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

2. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:

a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza (Ap);

b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

c) aver effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

3. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve:

a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;

b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

c) avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

4. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:

a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza;

b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;

c) a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato;

d) all'uso delle idrosuperfici,

devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio approvate dall'ENAC.

5. Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), possono essere convalidate — se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel presente decreto — mediante autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.

6. Per l'uso delle idrosuperfici occasionali il pilota deve avere svolto almeno:

a) 25 ore di attività di volo su idrovolanti;

b) cinque decolli e cinque approdi con idrovolanti negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'idrosuperficie.

Art. 22.

Trasporto pubblico con velivoli

1. L'uso di aviosuperfici per attività di trasporto pubblico con velivoli è consentito esclusivamente per i voli:

non di linea;

con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9.

2. Le operazioni sulle aviosuperfici sono consentite nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego dove contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

3. Il trasporto pubblico avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.

4. L'uso delle aviosuperfici per trasporto pubblico deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Dette aviosuperfici oltre i requisiti di cui all'art. 20 devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) recinzione se trattasi di aviosuperficie terrestre;

b) area di movimento adeguata alle caratteristiche del velivolo;

c) servizio di ambulanza e pronto soccorso fruibile in modo tempestivo;

d) utenza telefonica;

e) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.

5. L'ENAC può richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di procedure operative specifiche.

6. Il gestore deve rendere disponibile all'ENAC il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella tabella riportata in appendice 3 e deve determinare le seguenti distanze di pista da sottoporre all'ENAC per approvazione:

corsa disponibile per il decollo;

distanza disponibile per il decollo;

distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;

distanza disponibile per l'atterraggio.

7. Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.

8. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza dei velivoli impiegati.

9. Per le idrosuperfici utilizzate quale base operativa è richiesta la presenza di una imbarcazione di appoggio capace di portare soccorso a tutte le persone a bordo degli aeromobili in acqua; è inoltre richiesta la presenza al punto di approdo a terra di mezzi di estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.

Art. 23.

Attività aeroscolastica con velivoli

1. L'attività aeroscolastica è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

2. L'uso per attività aeroscolastica delle aviosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attività, su tali aviosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:

a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;

c) elaborato grafico degli ostacoli nelle direzioni di atterraggio e di decollo per km 3.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

3. L'uso per attività aeroscolastica delle idrosuperfici che costituiscono la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'ENAC secondo la procedura in appendice 1. Durante le attività, su tali idrosuperfici, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:

a) utenza telefonica ed apparato radio comunicazione terra/bordo/terra;

b) presenza di una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.

Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.

Art. 24.

Lavoro aereo con velivoli

1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

2. L'attività di lavoro aereo su aviosuperfici si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.

3. Aviosuperfici occasionali terrestri possono essere utilizzate quale base per l'attività di lavoro aereo a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) misure atte a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;

b) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;

c) apparato radio comunicazione terra/bordo/terra.

4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.

Art. 25.

Aggiornamento

1. All'aggiornamento delle disposizioni contenute nella seconda parte, terza parte e nelle appendici provvede l'ENAC con propri provvedimenti.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della difesa
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2003
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 57

APPENDICE 1

REQUISITI PROCEDURALI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DI AVIOSUPERFICI

1. Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione per la gestione e l'uso di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda all'ENAC corredata delle documentazioni necessarie a dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili.

2. L'ENAC, effettuata la verifica tecnico-operativa per l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti del presente decreto, autorizza la gestione e l'uso dell'aviosuperficie, ovvero comunica al gestore l'esito negativo, motivandolo.

3. L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata su istanza del gestore ed a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti dell'ENAC circa la permanenza dei requisiti previsti dal presente decreto.

APPENDICE 2

MANICA A VENTO

Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante. In alternativa a bande alternate dei due colori.
In caso di operazioni notturne la manica a vento deve essere illuminata.

Per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere la lettera identificativa H, di colore rosso, è inserita in una croce, identificativa della natura sanitaria del sito, di colore bianco. L'orientamento della lettera H, nella direzione dei due lati paralleli, indica la direzione di atterraggio preferenziale.

APPENDICE 2

SEGNALETICA : DIURNA E NOTTURNA

Per le elisuperfici in elevazione il fondo deve essere verde.
Per operazioni notturne sono richieste le luci perimetrali e le luci orizzontali dell'area di decollo e approdo.
Il numero delle luci del grafico è indicativo.

APPENDICE 3

REQUISITI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE
ED ALLA SEGNALETICA DIURNA APPLICABILI ALLE AVIOSUPERFICI TERRESTRI

Piste pavimentate.

Segnalazione della pista con striscia continua bianca di almeno 30 cm di spessore di:

bordi pista laterali;

soglia pista, in entrambe le direzioni;

asse pista, con striscia discontinua di 30 metri ad intervalli di 20 metri;

codice identificativo dell'orientamento magnetico della pista, costituito da due numeri, posizionato sulla pista in prossimità della soglia.

Posizionamento nelle vicinanze della pista di indicatore della direzione di atterraggio T di colore bianco o arancio qualora assicuri un migliore contrasto con il terreno circostante, composto da due bracci aventi le dimensioni di 4 m di lunghezza e 0,4 m di spessore.

Piste non pavimentate.

Segnalazione di bordo pista con segnalatori bianchi piatti rettangolari a livello con la superficie, lunghi 3 m larghi 1 m, spaziati ad intervalli non superiori a 90 m; oppure

Segnalatori frangibili, disposti a coppie simmetriche rispetto all'asse pista con analoga spaziatura, con altezza massima di 0,36 m.

Gli angoli della pista devono essere segnalati con due segnalatori adiacenti e posizionati ortogonalmente tra loro.

Segnalatore di soglia pista con indicazione dell'orientamento magnetico della pista.

Sistemi di segnalazione diversi da quanto sopra devono essere accettabili per l'ENAC.

Larghezza delle piste.

Per l'utilizzo in attività di trasporto pubblico o per attività aeroscolastica le piste devono avere le seguenti dimensioni minime:

larghezza della pista pari ad almeno 18 metri;

area contenente la pista con lo stesso andamento plano altimetrico, di dimensioni pari a due volte la larghezza di pista, priva di ostacoli;

area di sicurezza a fine pista, qualora sul prolungamento della stessa le caratteristiche orografiche del terreno o la presenza di ostacoli siano ritenuti pericolosi in caso di uscita di pista del velivolo.

APPENDICE 3

Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante. In alternativa a bande alternate dei due colori.

Zona nelle direzioni di approdo per aviosuperfici adibite a T.P.P. interessate dal rilievo degli ostacoli.

LUNGHEZZA AVIOSUPERFICIE IN METRI	A m	B m	C m	P
< 800	30	60	1600	1/30
DA 800 A 1200 ESCLUSI	60	80	2500	1/30
DA 1200 A OLTRE	60	150	3000	1/30

P= PENDENZA AL DI SOPRA DELLA QUALE VANNO RILEVATI GLI OSTACOLI ESISTENTI.

03A13855

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio Vini Colli Bolognesi dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 1997 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Monteveglio (Bologna), località San Teodoro, via Abbazia n. 30/c, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Monteveglio (Bologna), località San Teodoro, via Abbazia n. 30/c, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Colli Bolognesi», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione

e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, I.A.A. può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente, diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)*, e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13852

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento all'Istituto Marchigiano di Tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Verdicchio di Matelica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 settembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Verdicchio di Matelica» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Verdicchio di Matelica», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Verdicchio di Matelica», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela autorizzato del vino «Verdicchio di Matelica», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Verdicchio di Matelica» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Verdicchio di Matelica» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Verdicchio di Matelica», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a sessanta litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consen-

tito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diverso rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purchè il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Verdicchio di Matelica», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13853

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento all'Istituto Marchigiano di Tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Marchigiano di Tutela autorizzato del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore, e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle

politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)*, e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13850

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 6 maggio 2003 e 16 settembre 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Product Authentication Inspectorate Limited» con decreto 12 maggio 2000 è stata prorogata fino al 28 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo n. 60794;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Product Authentication Inspectorate Limited», con sede nel West Sussex, 65 High Street - Worthing BN 11 N e domiciliata per le attività presso Quaser, in Milano, via Savarè n. 1, con decreto ministeriale 12 maggio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 maggio 2003 e 16 settembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 maggio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13841

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 26 dicembre 2003;

Considerato che la coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210, ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre 2002, 9 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13842

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 25 dicembre 2003;

Considerato che l'associazione Marrone Mugello I.G.P. con nota del 15 luglio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 3 settembre 2002, protocollo n. 64225;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13843

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 giugno 2003 e 1° ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con decreto 13 giugno 2000 è stata prorogata fino al 17 gennaio 2004;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Ragusano, in attesa del provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata 20 giugno 2003 e 1° ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13844

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con decreto 8 ottobre 1999 è stata prorogata fmo al 14 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo n. 62423;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 8 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via Alpi n. 20, con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 8 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13845

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 27 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13847

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 25 dicembre 2003;

Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana ha designato, quale organismo di controllo della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» la «Bioagricoop Soc. coop. a r.l» in sostituzione di «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 27 maggio 2003, protocollo n. 62899;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana», anche nella fase inter-

corrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e l'autorizzazione all'organismo di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.»;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata fino all'autorizzazione all'organismo di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13848

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003 e 14 luglio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Ente nazionale risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo n. 60679;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblicata «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti ministeriali 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13849

DECRETO 12 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 con il quale l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Chianti Classico, con sede in San Casciano in Val di Pesa (Firenze), via Scopetti n. 155, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66148 del 26 novembre 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 7 novembre 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Considerato che l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 66148 del 26 novembre 2003;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extra vergine di oliva Chianti Classico, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» quale organismo incaricato con decreto ministeriale 16 ottobre 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso Consorzio e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2003.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze», non può modificare le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli

sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 7.

1. L'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Chianti Classico» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13846

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Padova, Venezia e Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 17 novembre 2003 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico siti in Padova, Venezia e Vicenza.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli dei pubblici registri automobilistici in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa dell'avvio della centralizzazione dei database PRA. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 11, art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 novembre 2003

Il direttore regionale: MICELI

03A13949

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 12 dicembre 2003.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.P.D.A.P.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274, del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'I.N.P.D.A.P. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note n. 9436 del 10 ottobre 2003 e n. 10881 del 26 novembre 2003 con le quali l'I.N.P.D.A.P. ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad alcuni immobili individuati negli allegati *A* e *B* al suddetto decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

L'allegato *B* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore: SPITZ

Prospetto n.1 allegato al decreto n. 47949 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato A del decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Rettifiche Foglio	Rettifiche Part.
FE	Cento	0327/01	Via Alfieri, 9 "Pal" R	9	0	21	54	855	954,01	10	54	857
FE	Cento	0327/03	Via Alfieri, 11 "Pal" T	9	0	21	54	855	954,01	10	54	835
FE	Cento	0327/04	Via Tasso, 7 "Pal" B	8	0	27	54	855	1097,95	10	54	780
MI	LENTATE SUL S.	7124/01	VIA CINQUE GIORNATE	110	0	15	7	148	3599,01	14	7	148 - 359
MI	MILANO	0214/02	VIA CHOPIN 111 FAB E	12	1	11	632	103	1052,52	15	632	106
MI	MILANO	0214/03	VIA CHOPIN 111 FAB F	48	6	18	632	103	4314,5	15	632	104
PD	Padova	0159/11	Via Col. De Cristoforis,9	6	0	12	D/5	273	687,7	17	D/5	278
PD	Padova	0159/13	Via Col. De Cristoforis,5	24	0	25	D/5	273	2543,74	17	D/5	280
RM	M.Rotondo	0313/01	Via Monte Cristallo 13	32	0	0	36	463	3064,92	20	36	1402
RM	M.Rotondo	0313/02	Via Monte Cristallo 8	32	0	0	36	463	3383,24	20	36	1399
RM	M.Rotondo	0313/03	Via Monte Cristallo 8	24	0	0	36	463	1753,92	20	36	1400
RM	M.Rotondo	0313/04	Via Monte Cristallo 8	36	0	0	36	463	2630,68	20	36	1401
RM	M.Rotondo	0313/05	Via Monte Cristallo	0	0	124	36	463	1426	20	36	1016
RM	Nettuno	6176/01	Via Olmata 90 E/5 loc. colle	13	0	15	79	415	1267,04	20	27	1663
RM	Nettuno	6177/01	Via Olmata 90 E/6 loc. colle	18	0	21	79	415	1600,29	20	27	1662
RM	Roma	0211/02	Via Casal Bruciato 87	39	13	9	605	98	3410,59	23	605	492
RM	Roma	0068/03	Via E. Mezzoccolo 8 E.7	79	1	79	956	243	6546,29	22	956	347
RM	Roma	0068/04	Via E. Mezzoccolo 8 E.8	48	1	79	956	243	4101,8	22	956	346
RM	Roma	0068/05	Via P. del Giudice 15 E.1	79	2	80	956	243	6384,81	22	956	517
RM	Roma	0068/06	Via M.Fulvio Nobiliore140 E/2	46	2	46	956	243	3897,46	22	956	309
RM	Roma	0068/07	Via Pasquale del Giudice 11	66	6	67	956	243	5379,87	22	956	22
RM	Roma	0068/08	Via Pasquale del Giudice 15	56	0	56	956	243	4938,91	22	956	516
RM	ROMA	0105/04	VIA G PRINA 24	18	3	10	259	132	1452,73	22	259	71
RM	ROMA	0105/05	VIA G PRINA 24	21	1	14	259	132	1420,07	22	259	71
RM	ROMA	0105/07	VIA G PRINA 24	19	3	0	259	132	1260,81	22	259	71
RM	Roma	0105/13	P.za Vimercati, 24	15	3	15	259	146	1332,62	22	259	116
RM	Roma	0105/15	P.za Vimercati, 18	30	4	30	259	146	2428,41	22	259	115
RM	ROMA	0152/03	VIA VAL DI MAGGIA 127 PALAZZO IGNAZIO	81	14	0	642	142	7641,91	22	268	479
RM	Roma	0358/01	V.le Ballarin 4/18 (solario 75/83)	174	17	475	874	805	20365,1	23	874	804
RM	Roma	6039/01	Via Trasaghis 5	120	0	228	117	1064	13102,4	23	117	1064 - 1065
RM	Roma	6071/01	Via Ottaviani 85 O/4 Dragon	12	0	22	1104	2425	1025,12	24	1104	2427
RM	Roma	6129/01	Via F. Gentile 77	84	0	68	122	2285	5593,5	24	959	835
RM	Roma	7127/03	Via Ottaviani 72/74	39	0	39	1	349	2863,9	25	1104	2414
RM	Roma	7127/04	Via Ottaviani 72/74	39	0	38	1	349	2796,8	25	1104	2415
RM	Roma	7127/10	Via Ottaviani 72/74	24	0	11	1	349	909,8	25	1104	2406
VE	Venezia	6805/01	Via del Forte, 1	0	2	0	7	149	15159	28	42	173
AQ	L'Aquila	7166/01	Str. Prov. Per Pile, ED. A C. Mulino	24	5	24	76	800	1899,75	13	76	75
PG	Perugia	6404/01	Via Catanelli, 26	66	5	87	250	667	7042,16	18	290	581
RM	Roma	6915/01	Via Moggio Udinese, 3/5	42	2	44	886	479	3365,45	24	117	1653
TE	Teramo	6537/01	Via Piano della Lente	36	4	44	270	710	6773,27	26	50	835
TE	Teramo	6829/01	Via Irelli, 6	2	0	0	20	7325	302,96	26	147	459
TO	Torino	0191/06	Via Pomaretto 1 int 6 27	0	0	28	106	67	350	27	106	68

Prospetto n. 2 allegato al decreto n.47949 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B del decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

Prov.	Comune	Cod.Fabbr	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Rettifiche Foglio	Rettifiche Particella	Rettifiche Sub
PA	PALERMO	0310/01	VIA RESUTTANA 367	MAGAZZINO O DEP	B	90	22	2202	17	48	22	2204	4
PA	PALERMO	0310/01	VIA RESUTTANA 367	NEGOZIO	B	90	22	2202	19	48	22	2201	30
PA	PALERMO	0310/01	VIA RESUTTANA 367	NEGOZIO	B	91	22	2202	15	48	22	2201	31
PA	PALERMO	0310/02	VIA RESUTTANA 367	UFFICIO	C	6	22	505	4	48	22	505	49
						6SX					22	505	50
						6FR					22	505	51
PA	PALERMO	6559/01	VIA G. DAITA 15	UFFICIO	A	1	34	343	4	48	118	427	35
PA	PALERMO	6559/01	VIA G. DAITA 15	UFFICIO	A	2	34	343	4	48			
PA	PALERMO	6559/01	VIA G. DAITA 15	UFFICIO	A	3	34	343	4	48			
PA	PALERMO	6559/01	VIA G. DAITA 15	UFFICIO	A	4	34	343	5	48			
PA	PALERMO	6559/01	VIA G. DAITA 15	UFFICIO	A	5	34	343	6	48			
PA	PALERMO	6559/01	VIA G. DAITA 15	UFFICIO	A	7	34	343	7	49	118	427	13
RM	ROMA	0029/01	VIALE DI VILLA PAMPHILI 77 A	NEGOZIO	W	1	459	43	1	55	459	43	503
RM	ROMA	0029/01	VIALE DI VILLA PAMPHILI 77 B	NEGOZIO	W	2	459	43	2	55			
RM	ROMA	0029/01	VIALE DI VILLA PAMPHILI 77 C	NEGOZIO	W	3	459	43	3	55	459	43	504
RM	ROMA	0029/01	VIALE DI VILLA PAMPHILI 77 D	NEGOZIO	W	4	459	43	4	55			
RM	ROMA	0050/15	VIALE VAL PADANA 93 95 97 9	NEGOZIO	W	2	961	56	3	58	269	227	2
											269	227	3
RM	ROMA	0050/15	VIALE VAL PADANA 101	NEGOZIO	W	3	961	56	3	58	269	227	4
RM	ROMA	0050/15	VIA VAL DI CHIENTI 16	NEGOZIO	W	4	961	56	3	58	269	227	5
RM	ROMA	0050/15	VIA VAL DI CHIENTI 14	NEGOZIO	W	5	961	56	3	58	269	227	6
RM	ROMA	0050/15	VIA VAL DI CHIENTI 12	NEGOZIO	W	6	961	56	3	58	269	227	7
RM	ROMA	0103/01	VIA DEI LATERANI 36	MAGAZZINO O DEP	B	2	515	175	26	59			23
RM	ROMA	0103/01	VIA DEI LATERANI 36	MAGAZZINO O DEP	B	5	515	175	26	59			27
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 88	NEGOZIO	W	2	868	672	1	67 68 69	868	672	2
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 86	NEGOZIO	W	3	868	672	1	67 68 69	868	672	3
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 84	NEGOZIO	W	4	868	672	1	67 68 69	868	672	4
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 82	NEGOZIO	W	5	868	672	1	67 68 69	868	672	5
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 80	NEGOZIO	W	6	868	672	1	67 68 69	868	672	6
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 78	NEGOZIO	W	7	868	672	1	67 68 69	868	672	7
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 76	NEGOZIO	W	8	868	672	1	67 68 69	868	672	8
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 74	NEGOZIO	W	9	868	672	1	67 68 69	868	672	9
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 72	NEGOZIO	W	10	868	672	1	67 68 69	868	672	10
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 68 70	NEGOZIO	W	11	868	672	1	67 68 69	868	672	11
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 66 64	NEGOZIO	W	12	868	672	1	67 68 69	868	672	12
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 62	NEGOZIO	W	13	868	672	1	67 68 69	868	672	13
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 60	NEGOZIO	W	14	868	672	1	67 68 69	868	672	14

RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 58	NEGOZIO	W	15	868	672	1	67 68 69	868	672	15
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 56	NEGOZIO	W	16	868	672	1	67 68 69	868	672	16
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 54	NEGOZIO	W	17	868	672	1	67 68 69	868	672	17
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 52	NEGOZIO	W	18	868	672	1	67 68 69	868	672	18
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 50	NEGOZIO	W	19	868	672	1	67 68 69	868	672	19
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 48	NEGOZIO	W	20	868	672	1	67 68 69	868	672	20
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 46	NEGOZIO	W	21	868	672	1	67 68 69	868	672	21
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 44	NEGOZIO	W	22	868	672	1	67 68 69	868	672	22
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	A	A	868	672	56	67 68 69	868	672	153
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	A	B	868	672	57	67 68 69	868	672	154
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	A	C	868	672	58	67 68 69	868	672	155
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	A	D	868	672	59	67 68 69	868	672	156
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	A	E	868	672	60	67 68 69	868	672	157
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	A	F	868	672	61	67 68 69	868	672	158
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	A	G	868	672	62	67 68 69	868	672	159
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	B	A	868	672	79	67 68 69	868	672	130
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 42	UFFICIO	B	B	868	672	80	67 68 69	868	672	131
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	B	C	868	672	81	67 68 69	868	672	132
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	B	D	868	672	82	67 68 69	868	672	133
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	B	E	868	672	83	67 68 69	868	672	134
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	B	F	868	672	84	67 68 69	868	672	135
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	B	G	868	672	85	67 68 69	868	672	136
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	C	A	868	672	130	67 68 69	868	672	79
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	C	B	868	672	131	67 68 69	868	672	80
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	C	C	868	672	132	67 68 69	868	672	81
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	C	D	868	672	133	67 68 69	868	672	82
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	C	E	868	672	134	67 68 69	868	672	83
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	C	F	868	672	135	67 68 69	868	672	84
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	C	G	868	672	136	67 68 69	868	672	85
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	D	A	868	672	153	67 68 69	868	672	56
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	D	B	868	672	154	67 68 69	868	672	57
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	D	C	868	672	155	67 68 69	868	672	58
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	D	D	868	672	156	67 68 69	868	672	59
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	D	E	868	672	157	67 68 69	868	672	60
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	D	F	868	672	158	67 68 69	868	672	61
RM	ROMA	0262/01	VIA LEONARDO UMILE 94	UFFICIO	D	G	868	672	159	67 68 69	868	672	62

Le unità immobiliari site in Roma - Via Casal Bruciato n.87 - codice fabbricato 0211/01 - foglio 605 riportate alle pagine 65 e 66 della G.U. **sono identificate dalla particella 492 anziché dalla particella 98**

03A14020

DECRETO 12 dicembre 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 31 maggio 2002 e dell'elenco A del decreto 4 novembre 2002 relativo agli immobili di proprietà dell'I.N.P.S.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 3002081 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto n. 38488 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'I.N.P.S. dei beni immobili compresi negli elenchi A e B del medesimo decreto, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con note n. 3004736 e n. 3004737 del 31 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 39466 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Viste le note n. 3005764 del 30 dicembre 2002, n. 3005342 del 9 settembre 2003, n. 3005995 del 7 ottobre 2003 e n. 3007141 del 19 novembre 2003 con le quali l'I.N.P.S. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 e all'elenco A del decreto n. 38488 del 4 novembre 2003;

Visti gli articoli 6 del decreto dirigenziale n. 18768 del 31 maggio 2002 e 5 del decreto dirigenziale n. 38488 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 e dell'elenco A del decreto n. 38488 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue:

per lo stabile sito in Velletri (Roma) - via di Cori 12 - foglio 65 - particella 1146 individuato nell'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 di cui alla pagina 88 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'I.N.P.S. ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a terra ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate:

CITTA'	INDIRIZZO	CIVICO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	6
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	9
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	13
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	5
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	7
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	8
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	10
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	11
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	12
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	14
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	26
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	23
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	25
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	22
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	27
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	28
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	29
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	30
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	15
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	16
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	17
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	18
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	19
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	20
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	21
Velletri (RM)	Via di Cori	12	65	1146	24

per lo stabile sito in Cesano Boscone (Milano) - via dei Salici 7 - foglio 8 - particella 118 individuato nell'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'I.N.P.S. ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a terra ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate:

CITTA'	INDIRIZZO	CIVICO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	704 ex 28
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	706 ex 29
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	708 ex 30
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	710 ex 31
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	712 ex 32
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	714 ex 33
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	716 ex 34
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	718 ex 35
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	720 ex 36
Cesano Boscone	Via dei Salici	7	8	118	722 ex 37

lo stabile sito in Milano - Corso Italia n. 45 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è identificato dal foglio 476 anziché 34 e dalle particelle 223 e 129 anziché dalla particella 8432;

lo stabile sito in Firenze - via Bolognese 40/48 - foglio 59 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è identificato oltre che dalla particella 122 anche dalle particelle 123, 817 e 125;

lo stabile sito in Roma - via Alessandro Brisse n. 5 - particella 64 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è identificato dal foglio 795 anziché 796;

lo stabile sito in Cinisello Balsamo - Milano, via Friuli n. 3, foglio 45 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è identificato oltre che dalla particella 11 anche dalla particella 12;

lo stabile sito in Roma - via Augusto Valenziani n. 12, foglio 474 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è identificato dalla particella 341 anziché 3441;

Art. 2.

L'elenco A del decreto n. 38488 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002 è modificato come segue:

lo stabile sito in Roma - via Alessandro Brisse n. 5 - particella 63 di cui alla pagina 20 della *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 2002 è identificato dal foglio 795 anziché 796;

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore: SPITZ

03A14016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione dell'Arciconfraternita di S. Maria e S. Caterina, in Ceva

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta l'Arciconfraternita di S. Maria e S. Caterina, con sede in Ceva (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13936

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Giacomo in S. Antonio, in Bagnasco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Giacomo in S. Antonio, con sede in Bagnasco (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13937

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Bernardino, in Bene Vagienna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Bernardino, con sede in Bene Vagienna (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13938

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Evangelista in S. Croce, in Briaglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Evangelista in S. Croce, con sede in Briaglia (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13939

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Sebastiano, in Carrù

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Sebastiano, con sede in Carrù (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13940

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Bartolomeo, in Caprauna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Bartolomeo, con sede in Caprauna (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13941

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo della Presentazione di Maria SS., in Camerana.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo della Presentazione di Maria SS., con sede in Camerana (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13942

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Giuseppe in Poggi S. Siro, in Ceva

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Giuseppe in Poggi S. Siro, con sede in Ceva, fraz. Poggi S. Siro (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13943

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Croce, in Beinette

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Beinette (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13944

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Bene Vagienna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Bene Vagienna (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13945

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio Abate, in Bastia Mondovì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Antonio Abate, con sede in Bastia Mondovì (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13946

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita dei SS. Pietro e Paolo in S. Margherita, in Bagnasco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2003, viene estinta la Confraternita dei SS. Pietro e Paolo in S. Margherita, con sede in Bagnasco (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13947

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa religiosa «Casa del Sacro Cuore», in Briatico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa religiosa «Casa del Sacro Cuore», con sede in Briatico (Vibo Valentia).

03A13948

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro».

Estratto decreto n. 592 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mestre (Venezia), via Ponte di Pietra n. 7 - c.a.p. 30173 Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 030805889/G (in base 10), 0XD3W1 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte).

Composizione: 1 millilitro.

Principio attivo: sodio cloruro 9 mg.

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni per uso parenterale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 593 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mestre (Venezia), via Ponte di Pietra n. 7 - c.a.p. 30173 Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 030805877/G (in base 10), 0XD3VP (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte).

Composizione: 1 millilitro.

Principio attivo: sodio cloruro 9 mg.

Eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni per uso parenterale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 594 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mestre - Venezia, via Ponte di Pietra n. 7, c.a.p. 30173, Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,9% solvente per uso parenterale» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 030805865/G (in base 10) 0XD3V9 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a. stabilimento sito in Venezia/Mestre, via Ponte di Pietra n. 7 (tutte).

Composizione: 1 millilitro.

Principio attivo: sodio cloruro 9 mg.

Eccipiente: acqua p.p.i quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni per uso parenterale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13866-03A13856-03A13868

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Estratto decreto n. 595 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni:

«solvente per uso parenterale» 5 fiale 5 ml;

«solvente per uso parenterale» 5 fiale 10 ml;

«solvente per uso parenterale» 5 fiale 2 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mestre (Venezia), via Ponte di Pietra n. 7 - c.a.p. 30173 Italia, codice fiscale n. 00228550273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «solvente per uso parenterale» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 030779274/G (in base 10), 0XC9WB (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a., Mestre (Venezia), via Ponte di Pietra n. 7 - c.a.p. 30173 Italia.

Composizione: 1 ml contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

confezione: «solvente per uso parenterale» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 030779286/G (in base 10), 0XC9WQ (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

classe: «C».

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a., Mestre (Venezia), via Ponte di Pietra n. 7 - c.a.p. 30173 Italia.

Composizione: 1 ml contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml;

confezione: «solvente per uso parenterale» 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 030779298/G (in base 10), 0XC9X2 (in base 32);

forma farmaceutica: solvente per uso parenterale;

classe: «C».

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monico S.p.a., Mestre (Venezia), via Ponte di Pietra n. 7 - c.a.p. 30173 Italia.

Composizione: 1 ml contiene: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima»

Estratto decreto G n. 468 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFOTAXIMA nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml, «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone, «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli, 8, c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale n. 01650760505.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml - AIC n. 035394016/G (in base 10), 11S4H0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imola) (produzione semilavorato e prodotto finito); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Ludovico Ariosto, 15/17 - Sanremo (Imola) (controllo qualità);

composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 524 mg (pari a cefotaxime mg 500);

la fiala solvente da 2 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml;

confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035394028/G (in base 10), 11S4HD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imola) (produzione semilavorato e prodotto finito); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Ludovico Ariosto, 15/17 - Sanremo (Imola) (controllo qualità);

composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili, lidocaina cloridrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035394030/G (in base 10), 11S4HG (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imola) (produzione semilavorato e prodotto finito); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Ludovico Ariosto, 15/17 - Sanremo (Imola) (controllo qualità);

composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone - A.I.C. n. 035394042/G (in base 10), 11S4HU (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imola) (produzione semilavorato e prodotto finito); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Ludovico Ariosto, 15/17 - Sanremo (Imola) (controllo qualità);

composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a cefotaxime g 2).

confezione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 035394055/G (in base 10), 11S4J7 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imola) (produzione semilavorato e prodotto finito); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Ludovico Ariosto, 15/17 Sanremo (Imola) (controllo qualità);

composizione: il flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a cefotaxime g 2);

la fiala solvente da 10 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13869

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfalugel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 741 del 1º dicembre 2003

Specialità medicinale: FOSFALUGEL «gel orale» 26 bustine 20 g. - A.I.C. n. 025234028.

Società Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

Oggetto provvedimento dl modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Fosfalugel», «gel orale» 26 bustine 20 g, A.I.C. n. 025234028, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 534 del 4 novembre 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 30 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periplum»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 750 del 3 dicembre 2003

Medicinale: PERIPLUM.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 - c.a.p. 20126 Italia, codice fiscale 00737420158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026214015 - 36 compresse rivestite 30 mg varia a: «30 mg compresse rivestite» 36 compresse;

A.I.C. n. 026214039 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 25 ml varia a: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone 25 ml;

A.I.C. n. 026214041 - 36 bustine granulato 30 mg varia a: «30 mg granulato effervescente» 36 bustine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serenase»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 751 del 3 dicembre 2003

Medicinale: SERENASE.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, c.a.p. 20132 Italia, codice fiscale 00714810157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 016805018 - IM IV 5 fiale 2 ml 2 mg varia a: «2 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 mg in 2 ml;

A.I.C. n. 016805020 - iniett. 5 fiale 5 mg/2 ml varia a: «5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 mg in 2 ml;

A.I.C. n. 016805032 - 20 compresse 1 mg varia a: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 016805044 - 20 compresse 5 mg varia a: «5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 016805057 - 20 compresse 10 mg varia a: «10 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 016805095 - soluzione orale 15 ml 0,2% varia a: «2 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 15 ml;

A.I.C. n. 016805107 - soluzione orale 15 ml 1% varia a: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 15 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13873

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e analisi nel contesto del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci». Programma Leonardo da Vinci (2000-2006).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in qualità di coordinatori nazionali del Programma Leonardo da Vinci (2000-2006) (decisione del Consiglio 1999/382/EC, del 26 aprile 1999 [1]), intendono promuovere la costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e analisi nell'ambito del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

1. *Finalità del presente invito.*

Nell'ambito delle attività nazionali atte a perseguire le finalità previste dalla citata decisione, che istituisce la seconda fase del Programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci», il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca invitano a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti in grado di:

A) valutare proposte progettuali;

B) valutare relazioni di progetti;

C) valutare prodotti e risultati di progetti;

D) realizzare attività di indagine, analisi, monitoraggio e controllo correlate ai progetti.

---

[1] GUCE L146 dell'11 giugno 1999.

Gli esperti dovranno esperire il proprio compito nel rispetto degli obiettivi del Programma, delle priorità e dei criteri definiti negli inviti a presentare proposte, nonché nella guida generale del promotore, nelle guide specifiche relative alle singole misure e nel manuale amministrativo e finanziario per i promotori.

Il testo della decisione del Consiglio, l'attuale invito a presentare proposte, la guida del promotore, il manuale amministrativo e finanziario ed ulteriori informazioni sull'attuazione del Programma sono reperibili sui seguenti siti web: http://www.programmaleonardo.net; http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2

2. *Requisiti richiesti.*

Possono presentare candidature persone fisiche in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Non è ammessa la candidatura di società, associazioni, enti.

I *curricula* degli esperti verranno analizzati in base alla loro comprovata competenza nel campo della formazione professionale.

Gli esperti debbono possedere ampie conoscenze nel campo della formazione e dell'istruzione professionale in Europa in settori quali:

la concezione, l'attuazione e la valutazione di progetti in materia di formazione professionale iniziale e di transizione dei giovani verso il mondo del lavoro, con particolare attenzione per la formazione integrata dal lavoro;

la previsione delle esigenze formative in relazione alla domanda di qualifiche e la valutazione della formazione professionale continua dei lavoratori in seno alle imprese;

l'innovazione ed il miglioramento della qualità in materia di programmi e metodi formativi e pedagogici, di consulenza e orientamento professionale e di accesso all'occupazione;

l'istituzione e il funzionamento di reti di formazione transnazionali;

il trasferimento di innovazioni tecnologiche, in particolare nel contesto della cooperazione tra università e imprese, e l'incidenza di tale processo sulla formazione professionale;

l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue a fini professionali: politiche, metodi e strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistiche, formazione per formatori e tutor specializzati nella formazione linguistica, audit linguistici e di comunicazione, valutazione e validazione di competenze linguistiche;

la messa a punto, in particolare mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione, di prodotti, strumenti, metodologie e metodi di formazione professionale in diversi settori, nonché la diffusione di risultati e prodotti in questo campo;

l'elaborazione di studi, indagini, analisi e osservazioni strutturate di buone prassi nel campo della formazione professionale iniziale e continua.

A tale proposito, i candidati devono possedere:

a) una buona conoscenza dei sistemi di formazione professionale di almeno due degli Stati partecipanti al Programma Leonardo da Vinci;

b) competenze in almeno tre dei seguenti settori:

accreditamento delle abilità acquisite sul luogo di lavoro,

certificazione;

trasparenza in materia di diplomi, qualifiche e competenze;

formazione dei formatori;

mobilità nel contesto della formazione professionale;

innovazione dei metodi didattici;

messa a punto di corsi di formazione;

messa a punto di materiali didattici;

orientamento e consulenza;

nuovi profili occupazionali;

qualità della formazione professionale;

occupabilità;

cooperazione tra gli enti di formazione professionale, le imprese e le parti sociali;

inclusione sociale;

pari opportunità;

dialogo sociale;

adattabilità e imprenditorialità;

applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel contesto della formazione professionale;

e-learning;

dialogo interculturale, lotta contro le forme di discriminazione;

insegnamento e apprendimento delle lingue a fini professionali.

I candidati dovranno indicare chiaramente e giustificare nell'atto di candidatura le loro conoscenze e il loro preciso settore di competenza, indicando eventualmente anche altri settori di competenza pertinenti.

In futuro, le Amministrazioni potranno richiedere ai candidati di aggiornare il loro CV.

2.1. Gli esperti dovranno inoltre possedere le seguenti competenze:

a) conoscenza di almeno due lingue straniere oltre la lingua italiana (inglese, francese, tedesco o spagnolo). Gli esperti selezionati dovranno redigere le proprie valutazioni in lingua italiana;

b) competenze informatiche di base e sufficiente esperienza dell'uso del computer per procedere alla codifica di proposte, relazioni, prodotti e risultati on-line;

c) capacità di svolgere analisi finanziarie e di bilancio, in particolare attenendosi alle disposizioni del manuale amministrativo e finanziario relative ai progetti pilota e ad altri tipi di misure.

2.2. Esperienze pratiche nei seguenti ambiti costituiranno un valore aggiunto:

gestione dei progetti;

valutazione di progetti di formazione professionale.

3. *Procedura di candidatura.*

I candidati in possesso dei suddetti requisiti minimi di ammissibilità saranno inseriti, in un elenco in ordine alfabetico, che potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni coordinatrici per la designazione per il conferimento di incarichi di esperti.

Rimane nella discrezionalità delle Amministrazioni la facoltà di contattare, per un colloquio informativo, gli esperti rientranti nell'elenco.

I candidati devono compilare la domanda di ammissione (allegato *A*) all'elenco, l'atto di candidatura (allegato *B*) ed il modello di *curriculum vitae* (allegato *C*) rispettandone rigorosamente il formato, pena il non inserimento nell'elenco.

La documentazione è disponibile sui seguenti siti web: www.welfare.gov.it; www.istruzione.it; www.programmaleonardo.net o presso l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci.

Le candidature dovranno pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al seguente indirizzo: Programma Leonardo da Vinci - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca c/o ISFOL - Agenzia nazionale Leonardo da Vinci, via G. B. Morgagni, 30/e - 00161 Roma

Fa fede il timbro postale di invio.

Ulteriori candidature ed eventuali integrazioni del CV potranno sempre essere inviati all'indirizzo di cui sopra. L'elenco verrà aggiornato periodicamente.

Condizione per la validità della candidatura è l'apposizione della firma del candidato in calce ai documenti richiesti pena l'esclusione dall'elenco. Tale dichiarazione ha valore di autocertificazione della veridicità delle informazioni dichiarate.

Le buste contenenti l'atto di candidatura dovranno recare la seguente dicitura: invito a presentare candidature per esperti nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci.

4. *Durata dell'elenco.*

L'elenco contenente i nominativi degli esperti sarà pubblicato sui siti: www.welfare.gov.it; www.istruzione.it; www.programmaleonardo.net

La durata dell'elenco è fissata alla data di conclusione delle attività inerenti il Programma Leonardo da Vinci 2000-2006.

5. *Termini contrattuali.*

I Ministeri coordinatori, fermo restando il principio della scelta degli esperti più qualificati, garantiranno una partecipazione equilibrata di donne e uomini.

Gli esperti individuati, attraverso l'elenco, dai Ministeri coordinatori, stipuleranno i contratti di incarico, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia, direttamente con l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci, che gestisce il Programma.

L'attività di valutazione si svolgerà di norma a Roma.

6. *Conflitto di interessi.*

Per garantire l'indipendenza delle attività realizzate, gli esperti designati dovranno firmare una dichiarazione in cui attestino l'assenza di conflitti di interessi tra le proposte, le relazioni, i prodotti e i risultati che essi dovranno valutare e le funzioni passate, presenti o future da essi esercitate, certificando inoltre di non avere alcun interesse personale nei progetti cui si riferiscono le proposte. A tale fine i candidati dovranno indicare, nell'apposita sezione dell'atto di candidatura, le loro esperienze nell'ambito del programma Leonardo da Vinci. Gli esperti selezionati dovranno aggiornare tali informazioni prima di essere invitati a partecipare ad ogni singola attività di valutazione.

Gli esperti selezionati dovranno dar prova di adeguato rigore deontologico e saranno tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento del processo di valutazione. A tale fine verranno incluse nel contratto clausole specifiche.

7. *Disposizioni finali.*

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad ottener un incarico professionale, né con le amministrazioni coordinatrici, né con l'Agenzia nazionale Leonardo da Vinci.

I Ministeri coordinatori si riservano la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti probatori.

I Ministeri coordinatori non hanno responsabilità alcuna per i fatti che scaturiscano o siano connessi, in qualsiasi modo, alla stipulazione e/o all'esecuzione degli incarichi. Saranno altresì tenuti indenni e mallevati da qualsiasi richiesta, onere, costo e pregiudizio, a qualsiasi titolo, conseguente o connesso all'interpretazione o esecuzione dei contratti medesimi.

Roma, 10 dicembre 2003

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Il direttore generale
BULGARELLI

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Il direttore generale
GIUNTA LA SPADA

ALLEGATO *A*

DOMANDA DI CANDIDATURA

Ai Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali e dell'Istruzione, Università e Ricerca
Presso ISFOL - Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci
Via Morgagni, 30/e
00161 Roma

..l.. sottoscritto……………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione per la costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e analisi nel contesto del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» 2000-2006.

Allega a tale proposito atto di candidatura e curriculum vitae.

Dichiara di aver preso visione ed accettato le disposizioni dell'invito a presentare candidature sopraccitato, in particolari le disposizioni finali.

Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data Firma

RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

TIMBRO POSTALE : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐ DATA DI RICEVIMENTO : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

ALLEGATO *B*

LOGO MLPS/MIUR

N° di Protocollo

ATTO DI CANDIDATURA

COGNOME:

NOME(I):

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA): __ / __ / 19__ SESSO: F: M:

CODICE CITTADINANZA *

INDIRIZZO:

NUMERO, VIA:

CODICE PAESE * : CODICE POSTALE :

CITTA':

NUMERO DI TELEFONO :

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE :

NUMERO DI FAX :

E-MAIL:

TITOLO DI STUDIO:

LAUREA:

CONSEGUITA IN DATA : __ / __ / __

PRESSO

INOCCUPATO

AUTONOMO

DIPENDENTE IN QUESTO CASO, COMPILARE I CAMPI SEGUENTI :

TIPO DI IMPIEGO:

DATORE DI LAVORO

* **CODICI PAESE/NAZIONALITA'**: A : Austria – BE: Belgio – DE: Germania – DK: Danimarca – ES: Spagna – FR: Francia – FI: Finlandia – GR : Grecia – UK: Regno Unito – IT: Italia – IE: Irlanda – LU: Lussemburgo – NL: Paesi Bassi – SE: Svezia – PT: Portogallo – IS: Islanda – LI: Liechtenstein – NO: Norvegia – BG: Bulgaria – CZ: Repubblica Ceca – EE: Estonia – CY : Cipro – LV: Lettonia – LT: Lituania – HU: Ungheria – MT: Malta – PL: Polonia – RO: Romania – SI: Slovenia – SK: Slovacchia

NOME DEL DIPARTIMENTO/ISTITUTO

INDIRIZZO (DEL DIPARTIMENTO/ISTITUTO):

NUMERO, VIA:

CODICE PAESE' : CODICE POSTALE:

CITTÀ':

1. COMPETENZE LINGUISTICHE

Indicare il livello su scala da 1 (eccellente) a 4 (elementare).

		SCRITTA	LETTA	PARLATA
LINGUA PRINCIPALE				
LINGUA 2:				
LINGUA 3:				
LINGUA 4:				
LINGUA 5:				

* Il livello scritto ECCELLENTE corrisponde alla capacità di redigere rapporti di valutazione nella lingua indicata

2. CONOSCENZE INFORMATICHE

Indicare il livello su scala da 1 (eccellente) a 4 (base)

	LIVELLO
WINDOWS	
WORD (O ALTRI APPLICATIVI PER IL TRATTAMENTO DEI TESTI)	
EXCEL	
INTERNET	
ALTRO – PRECISARE:	
ALTRO – PRECISARE:	

3. ANALISI FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Indicare le capacità di gestione di analisi finanziarie e amministrative.

SI

Se SI, indicare nel riquadro le esperienze rilevanti maturate in esercizi analoghi

NO

1. CONOSCENZA DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA

Indicare la conoscenza dei sistemi di formazione professionale in Europa, precisando a quale/i Paese/i sono riferite.*

	MOLTO COMPETENTE	COMPETENTE	NON COMPETENTE
EUR 15 - PRECISARE:			
AELE/EEE – PRECISARE			
PAESI ASSOCIATI – PRECISARE :			

2. AREA/E DELLA/E COMPETENZA/E SPECIFICHE

Indicare, nella lista sottostante, le aree nelle quali avete sviluppato una competenza specifica precisando il grado di specializzazione su una scala da 1 (eccellente) a 4 (generale). Alle 3 aree per le quali ritenete aver acquisito l'esperienza più rilevante, indicare nei riquadri di destra come tale competenza è stata acquisita.

Livello di esperienza (1-4)	Area
	Accreditamento delle abilità acquisite sul luogo di lavoro
	Certificazione
	Trasparenza dei diplomi, delle qualifiche e competenze
	Formazione formatori
	Mobilità nella formazione professionale
	Innovazione nei metodi didattici
	Realizzazione di corsi di formazione
	Realizzazione di materiali e sussidi didattici
	Orientamento e consulenza
	Nuovi profili occupazionali
	Qualità nella formazione professionale
	Occupabilità
	Cooperazione tra gli organismi di formazione professionale, le imprese e i partner sociali
	Inclusione sociale
	Pari opportunità
	Dialogo Sociale
	Adattabilità e imprenditorialità
	Applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) alla formazione professionale
	E-learning
	Dialogo interculturale, lotta contro la discriminazione
	Insegnamento e apprendimento delle lingue in un contesto professionale
	Altro – specificare :
	Altro – specificare :

Area della competenza	

Area della competenza	

Area della competenza	

* **CODICI PAESE/NAZIONALITA'**: AT: Austria – BE: Belgio – DE: Germania – DK: Danimarca – ES: Spagna – FR: Francia – FI: Finlandia – GR: Grecia – UK: Regno Unito – IT: Italia – IE: Irlanda – LU: Lussemburgo – NL: Paesi Bassi – SE: Svezia – PT: Portogallo – IS: Islanda – LI: Liechtenstein – NO: Norvegia – BG: Bulgaria – CZ: Repubblica Ceca – EE: Estonia – CY: Cipro – LV: Lettonia – LT: Lituania – HU: Ungheria – MT: Malta – PL: Polonia – RO: Romania – SI: Slovenia – SK: Slovacchia

3. CONOSCENZA DELLE MISURE DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Vedi Decisione del Consiglio (1999/382/CE) art. 3 e Allegato I, sezione II (GU 146/33 del 11.06.1999).

Su una scala da 1 (eccellente) a 4 (generale), indicare il livello di competenza per le misure del Programma Leonardo da vinci di seguito indicate

	LIVELLO DI COMPETENZA
PROGETTI PILOTA (PP)	
COMPETENZE LINGUISTICHE (LA)	
RETI TRANSNAZIONALI (NT)	
MATERIALI DI RIFERIMENTO (RF)	

4. ESPERIENZE PRECEDENTI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

a) Indicare le esperienze precedenti nel quadro di progetti del Programma Leonardo da Vinci, precisando il ruolo, il titolo della proposta ed il numero di riferimento.

PROMOTORE	COORDINATORE	PARTNER	CONSULENTE	ANNO	TITOLO DELLA CANDIDATURA	NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA

b) Se avete già svolto attività di valutazione di progetti Leonardo da Vinci, indicare, precisando l'anno, la fase del Programma Leonardo da Vinci (LdV1 o LdV2) e il livello nel quale la valutazione si è svolta. Se avete svolto attività di valutazione di candidature LdV 2 indicare, inoltre, la Procedura (A, B or C) delle candidature valutate.

ANNO	LDV 1	LDV2	LIVELLO NAZIONALE	LIVELLO COMUNITARIO	PROCEDURA (A, B, C)

* Aggiungere, se necessario, fogli aggiuntivi.

1. ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI PROGETTI E NELLA VALUTAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Barrare i casi in funzione delle vostre esperienze e, quindi, indicare nel riquadro sottostante, come tali esperienze sono state acquisite.

☐ **GESTIONE DI PROGETTI** ☐ **VALUTAZIONE DI PROGETTI DI FORMZIONE PROFESSIONALE**

2. ALTRE ESPERIENZE

Indicare eventuali esperienze nelle aree sottostanti.

☐ Agricoltura e sviluppo rurale	☐ Gestione/ Commercio/Banca/Assicurazione	☐ Settore sociale
☐ Sviluppo e valutazione delle politiche pubbliche	☐ Ingegneria	☐ SanitÀ
☐ Cultura	☐ PMI	☐ Statistiche
☐ e-commerce, e-economy	☐ Sviluppo regionale, locale, urbano/gestione del territorio	☐ TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
☐ Insegnamento/Istruzione	☐ Settore industriale	☐ Turismo
☐ Ambiente	☐ Settore pubblico	☐ Altro Specificare

3. ALTRE COMPETENZE

Indicare, se rilevanti, altre competenze pertinenti la vostra candidatura.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: Firma:

ALLEGATO *C*

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_it.html
eurescv-search.com/

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]**
Indirizzo	**[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]**
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	[Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	
• Tipo di azienda o settore	
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	
• Qualifica conseguita	
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	
PRIMA LINGUA	**[Indicare la prima lingua]**
ALTRE LINGUE	
	[Indicare la lingua]
• Capacità di lettura	[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di scrittura	[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di espressione orale	[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
PATENTE O PATENTI	
ULTERIORI INFORMAZIONI	[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]
ALLEGATI	[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: Firma:

03A14017

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative (Fon. Coop.)».

Con decreto ministeriale n. 380/V/2003 del 4 dicembre 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state approvate le modifiche statutarie e regolamentari all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative (FON.COOP.)»

03A14018

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33188 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 416/81, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Telestampa Nord - con sede in Muggio (Milano), unità di Muggio (Milano) per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 33192 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 67/87, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Touring Editore, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 5 novembre 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33194 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. La Vela, con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 33195 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio Ascione Luigi, con sede in Grumo Nevano (Napoli), unità di Grumo Nevano (Napoli), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 7 novembre 2004.

Con decreto n. 33196 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutt.ne aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Falck Ambiente, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33197 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Eolo Italia auto, con sede in Rieti, unità di Frosinone, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33198 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cemar International, con sede in Maranello (Modena), unità di Castelvetro (fraz. Solignano) e Maranello (Modena), per il periodo dal 28 gennaio 2003 al 18 settembre 2003.

Con decreto n. 33199 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Pianfei (Cuneo), per il periodo dal 1º maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 33200 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Cologna Pelli, con sede in Cologna Veneta (Verona), unità di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33201 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fas International, con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 19 giugno 2004.

Con decreto n. 33202 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Laboratoires Dolisos Italia, con sede in Ardea (Roma), unità di Firenze, Peraga di Vigonza (Pordenone), Roma, Sesto San Giovanni (Milano), Torino, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33203 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. O.M.FE.SA., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce) per il periodo dal 30 giugno 2003 al 29 dicembre 2003.

Con decreto n. 33204 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pitre, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 28 luglio 2003 al 27 luglio 2004.

Con decreto n. 33205 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Filatura & Tessitura di Puglia, con sede in Alba (Cuneo), unità di Castellaneta (Taranto) per il periodo dal 13 agosto 2003 al 12 agosto 2004.

Con decreto n. 33206 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tognana Porcellane, con sede in Casier (Treviso), unità di Casier (Treviso), per il periodo dal 28 aprile 2003 al 27 aprile 2004.

Con decreto n. 33207 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano (Milano), magazzino UPIM di Potenza, per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33208 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.G.L. Carbon, con sede in Milano, unità di Milano, Narni (Terni) per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33212 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Gino Pompeii S.a.s. di Valeriano Salvatore & C. in fallimento, con sede in Formia (Latina), unità di Formia (Latina), per il periodo dal 19 agosto 2003 al 18 agosto 2004.

Con decreto n. 33213 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 14 ottobre 2003 al 13 ottobre 2004.

Con decreto n. 33214 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nova Impianti Bulk Material Handling Sistem B.M.H.S., con sede in Novate Milanese (Milano), unità di Novate Milanese (Milano) per il periodo dal 12 agosto 2003 al 11 agosto 2004.

Con decreto n. 33215 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge 223/91, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bugatti illuminazione, con sede in Agnosine (Brescia), unità di Agnosine (Brescia) per il periodo dal 14 maggio 2003 al 13 maggio 2004.

Con decreto n. 33216 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Vobarno nastri speciali, con sede in Vobarno (Brescia), unità di Vobarno (Brescia) per il periodo dal 10 settembre 2003 al 9 settembre 2004.

Con decreto n. 33217 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cofathec Servizi Industria, con sede in Milano, unità nazionali, per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 giugno 2004.

Con decreto n. 33218 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Istituto di Vigilanza privata Oplonti, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di San Gennaro Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 33219 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Coop. 2001 per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004 modificando quanto già disposto con D.D. n. 32727 del 4 agosto 2003.

Con decreto n. 33220 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa modificando quanto già disposto con D.D. n. 32514 dell'11 giugno 2003 nella parte relativa all'indicazione dell'unità interessata che deve intendersi Atri (Frosinone), anziché Montesilvano Spiaggia (Pescara).

Con decreto n. 33221 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzificio Tognoni Enrico, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 33222 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eporlux, con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Cascinette d'Ivrea (Torino), Foggia, Lecce, Spinazzola (Foggia), Taranto - Gioia del Colle (Taranto), per il periodo dall'11 agosto 2002 al 10 agosto 2003.

Con decreto n. 33223 del 27 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge 223/91 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Iper Adriatico, con sede in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), unità di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 6 maggio 2002 al 30 aprile 2003 già concesso con D.D. n. 32879 del 29 settembre 2003 ma estendendo il beneficio a n. 21 unità in C.F.L.

03A13854

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33225 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per legge n. 451/1994 della ditta - S.p.a. Cofathec servizi industria c/o Italtel di Settimo Milanese, con sede in Milano, unità di c/o Italtel Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 19 ottobre 2002.

Con decreto n. 33226 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ideal Clima, con sede in Brescia, unità di Brescia - reparto fonderia ghisa (Brescia), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33227 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. I.CO.M., con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33228 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Nuova Meccanica, con sede in Orvieto (Terni), unità di Orvieto (Terni), per il periodo dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004.

Con decreto n. 33229 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza, unità di Brunello (Varese), Castelvetro di Modena (Modena), Ceprano (Frosinone), Potenza, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33230 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Invensys Controls Italy, con sede in Pieve d'Alpago (Belluno), unità di La Morra (Cuneo), per il periodo dal 26 maggio 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 33231 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Timavo & Tivene, con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33232 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. ICAR Costruzioni generali, con sede in Napoli, unità di Napoli, via San Filippo e Napoli viale Margherita, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2005.

Con decreto n. 33233 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Mondial Pulimento, con sede in Roma, unità di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 33234 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Logrò, con sede in Ravarino (Modena), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 settembre 2003 al 3 settembre 2004.

Con decreto n. 33235 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Grammer, con sede in Monsano (Ancona), unità di Monsano, via Toscana n. 1 (Ancona) e Monsano, viale Pieralisi (Ancona), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33236 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Manifatture Filati Riunite, con sede in Prato, unità di Biella, Verrone (Biella), per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33237 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. T.R.S. Evolution, con sede in Almè (Bergamo), unità di Almè (Bergamo), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33238 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Mary 2000 RT, con sede in Szeged - HU, unità di Vicopisano (Pisa), per il periodo dall'8 settembre 2003 al 7 settembre 2004.

Con decreto n. 33239 del 1º dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Ferro Italia, con sede in Casinalbo (Modena), unità di Cannara (Perugia), per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 5 ottobre 2004.

03A13877

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33240 del 1º dicembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 3 ottobre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caserta - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli - tratta Mignagno Montelungo-Gricignano d'Aversa. Lotto gestionale 3 (lotti 3.1 - 3.2 - 3.3).

Con decreto n. 33241 del 1º dicembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 1º ottobre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caserta - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli - tratta Mignagno Montelungo-Gricignano d'Aversa - lotto gestionale 3 (lotti 3.1 - 3.2 - 3.3).

03A13876

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501297/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 2 2 3 *

€ 0,77